

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

165^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1984

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ
e del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	«Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa» (932):	
CORTE DEI CONTI		PRESIDENTE	Pag. 8, 9 e <i>passim</i>
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	5	D'ONOFRIO (DC)	10
DISEGNI DI LEGGE		FRASCA (PSI), <i>relatore</i>	8
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	GIUSTINELLI (PCI)	12
Assegnazione	3	MAFFIOLETTI (PCI)	8
Cancellazione dell'ordine del giorno	3	MURMURA (DC), <i>relatore</i>	12
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		* RASTRELLI (MSI-DN)	11, 14
«Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (931);		Discussione e approvazione della richiesta d'urgenza, presentata ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge numero 902:	
		PRESIDENTE	5, 8
		MORANDI (PCI)	5
		* RASTRELLI (MSI-DN)	7
		SAPORITO (DC)	6
		SCEVAROLLI (PSI)	7
		SCHIETROMA (PSDI)	8

Rinvio in Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria» (926)

PRESIDENTE Pag. 14
 * JERVOLINO RUSSO (DC) 14

Seguito della discussione:

«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (646), (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri);

«Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale):

BASTIANINI (PLI), relatore 22 e passim
 BATTELLO (PCI) 26
 CASTIGLIONE (PSI) 26
 GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 30, 38
 * LIBERTINI (PCI) 23
 LOTTI (PCI) 18 e passim
 * PISTOLESE (MSI-DN) 28

* RASTRELLI (MSI-DN) Pag. 23
 TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 35
 * VISCONTI (PCI) 17, 33

GOVERNO

Trasmissione di documenti 4

GRUPPI PARLAMENTARI

Composizione 3

INTERROGAZIONI

Annunzio 39
 Da svolgere in Commissione 44

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984 44

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 3

PETIZIONI

Annunzio 4

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 39
 BASTIANINI (PLI) 38

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DE CATALDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Anderlini, Beorchia, Castelli, Damaggio, De Sabbata, Monsellato, Ongaro Basaglia, Papalia, Parrino, Riva Dino, Riva Massimo, Salvi, Valiani, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Baiardi, Gradari, Greco, Leopizzi, Loprieno, Margheri, Pacini, Rebecchini, Romei Roberto, Sclavi, negli Stati Uniti, per indagine conoscitiva sulla politica industriale; Pastorino, per attività della Commissione difesa; Cavaliere, Giust, Marchio, Masciadri, Mezzapesa, Milani Eliseo, Mitterdorfer, Palumbo, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Pozzo, Procacci, Vella, a New York, per l'apertura della 39ª Sessione della Assemblea generale delle Nazioni Unite; Bufalini, Fabbri, La Valle, a Ginevra, per attività dell'Unione interparlamentare; Cossutta, in Canada, al Convegno della Federazione mondiale delle Città Unite.

Parlamento in sede comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, giovedì 27 settembre 1984, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del ter-

mine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII ».

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Signorelli ha dichiarato di aver aderito al Gruppo parlamentare del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

PRESIDENTE. In data 25 settembre 1984, il senatore Saporito ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, il disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernente il precariato nella scuola » (59).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo » (876), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982, che modifica la diret-

tiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite » (911), previo parere della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 » (477-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

« Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame » (921), previo parere della 5ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

— in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

URBANI ed altri. — « Disciplina delle società di ingegneria » (429), previo parere della 2ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti » (884).

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle seguenti petizioni al Senato.

DE CATALDO, *segretario*:

il signor Gracci Angiolo da Firenze, insieme con altri cittadini, esprime la comune necessità che vengano penalmente perseguiti i responsabili dell'attentato contro l'integrità e l'indipendenza del paese realizzato attraverso la cessione di parte del territorio nazionale a potenze straniere per scopi militari (*Petizione n. 60*);

il signor Lama Luciano da Roma, insieme con numerosissimi altri cittadini, esprime la comune necessità che entro il 1984 venga approvato un provvedimento di riordino del sistema pensionistico, il quale preveda altresì il consolidamento a carico dello Stato del disavanzo delle gestioni INPS (*Petizione n. 61*).

PRESIDENTE. Queste petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 24 settembre 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 12 giugno 1984, riguardanti rispettivamente l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20 e 21 settembre 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Consorzio del Ticino, per gli esercizi dal 1981 al 1983 (*Doc. XV, n. 45*);

Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per gli esercizi dal 1980 al 1982 (*Doc. XV, n. 46*).

Detti documenti saranno inviati rispettivamente alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente.

Discussione e approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 902.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge: «Nuove norme sulla indennità spettante ai membri del Parlamento» d'iniziativa del senatore Chiaromonte e di altri senatori.

Il senatore Morandi intende illustrare la richiesta di dichiarazione d'urgenza per tale disegno di legge. Ha facoltà di parlare.

MORANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel presentare prima, per l'esattezza il 2 agosto scorso, il testo di un disegno di legge per la riforma dell'indennità parlamentare, e nel chiedere oggi l'urgenza dell'esame, siamo stati spinti dalla improrogabile e profonda esigenza di far aderire compiutamente le norme che regolano l'indennità spettante ai membri del Parlamento all'attuazione più coerente del dettato costituzionale che, come

è noto, prescrive di regolare per legge l'indennità, al fine di garantire che i membri del Parlamento possano esercitare il loro mandato in piena autonomia e senza condizionamenti di sorta.

Il dettato costituzionale citato ha inteso in sostanza però sottolineare l'indipendenza dell'istituto dell'indennità parlamentare da ogni altra disciplina. Tale esigenza è giustificata anche da altre motivazioni ugualmente significative che mi limiterò, per brevità, a citare appena. In primo luogo, dall'accresciuta attività dei parlamentari, dai compiti di controllo che essi devono svolgere, dalla sempre più intensificata e delicata partecipazione alle Commissioni d'inchiesta e alle Commissioni bicamerali; in secondo luogo, dalle profonde mutazioni che ha subito il regime tributario dell'indennità parlamentare. A questo riguardo si pongono non pochi problemi. Bisogna, ad esempio, comprendere che criteri legislativi, come quelli riguardanti i pubblici dipendenti eletti in Parlamento, devono ormai essere adeguati ai principi di equità, per non parlare poi della frastagliatura e della disseminazione delle voci che attengono i vari rimborsi spese, di soggiorno, dei viaggi e trasferimenti, per le poste e telecomunicazioni, per la rappresentanza e per i servizi. Tutto questo in verità è giunto a creare una situazione non certo riconducibile sempre al principio della trasparenza. Mettere dunque ordine nelle norme regolatrici dell'indennità parlamentare significa anche ricondurre il discorso alla necessità, peraltro più volte riconosciuta da questa Assemblea, di lavorare per garantire ai parlamentari condizioni di lavoro e supporti di servizio adeguati, moderni, usando — come si è detto anche nella ultima discussione del bilancio del Senato — le più moderne tecnologie dell'informatica e della telecomunicazione, e rafforzando in primo luogo i supporti di servizio a livello delle Commissioni.

Se si parte da queste considerazioni, balza evidente non solo l'urgenza, ma anche l'esigenza dell'individuazione dei punti e delle chiavi di volta che devono informare il lavoro per una nuova normativa dell'indennità; in primo luogo la necessità di una revisione legislativa dello schema che è alla

base della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. È noto che questa legge stabiliva il riferimento, per la misura dell'indennità parlamentare, al trattamento retributivo complessivo annuo dei magistrati e nella fattispecie dei presidenti di sezione della Corte di cassazione.

Negli ultimi anni la magistratura ha raggiunto una regolamentazione delle retribuzioni ispirata alla autonomia della funzione giudiziaria. Con questo si sottolinea maggiormente, perciò, l'esigenza di superare l'ancoraggio dell'indennità parlamentare allo stipendio dei magistrati e, a questo riguardo, non bisogna mai dimenticare che competenza primaria del Parlamento è quella di regolare per legge le funzioni, l'ordinamento, le qualifiche e le carriere dei magistrati. Si tratta, come ognuno può ben immaginare, di una cosa assai delicata che impone l'indipendenza della disciplina dell'indennità parlamentare rispetto agli assetti normativi che riguardano tali categorie.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da questi motivi nasce l'indicazione di una misura dell'indennità parlamentare fissata invece direttamente dalla legge e soprattutto ancorata ad alcuni presupposti: l'adeguamento periodico al più contenuto indice del tasso di inflazione programmato; l'accorpamento di tutte le voci oggi disseminate con trattamenti diversi, e a volte non sempre sufficientemente chiariti, in un unico rimborso forfettario non superiore al 40 per cento della quota mensile dell'indennità. Ciò consentirà una più organica e trasparente regolamentazione del trattamento del parlamentare e uno svolgimento più semplificato dei compiti e dei poteri conferiti agli uffici di Presidenza delle due Camere; e ciò senza peraltro aumentare il tetto del trattamento globale.

Signor Presidente, è da queste motivazioni che deriva la nostra richiesta d'urgenza e riteniamo ciò indispensabile affinché l'Aula del Senato possa essere investita pienamente di questi problemi, possa svolgere proficuamente il proprio lavoro e possa deliberare rapidamente, per trasmettere alla Camera il testo del Senato, con l'obiettivo (che dovrebbe vedere peraltro tutte le forze politiche impegnate) di approvare la riforma entro l'anno in corso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana non si oppone alla concessione dell'urgenza richiesta sul disegno di legge presentato dal senatore Chiaromonte e da altri senatori e quindi non si oppone a che il provvedimento venga approvato in tempi brevi. Tuttavia, il mio Gruppo chiede di dare il proprio contributo e il proprio apporto a questa materia che è molto delicata. Siamo consapevoli che la materia debba avere una sua disciplina ma temiamo innanzitutto che questa dichiarazione di urgenza, che noi ci accingiamo a votare anche con il parere favorevole della Democrazia cristiana, possa essere considerata non positivamente all'esterno. Infatti abbiamo il timore che la gente, il cittadino, guardi negativamente il fatto che il Senato, il Parlamento, di fronte ad un disegno di legge presentato alcuni giorni fa, risponda con una velocità di esame, di iscrizione all'ordine del giorno e di approvazione diversa rispetto alla velocità con cui altri provvedimenti, che pure riguardano problemi importanti del paese, vengono abitualmente esaminati.

Riteniamo che il tema dello *status* economico dei parlamentari debba essere inquadrato in una tematica più vasta che riguardi tutti i cittadini chiamati a delle rappresentanze istituzionali. Dobbiamo infatti stare attenti, quando diamo risposte che riguardano noi stessi, a non urtare le attese, le aspettative e le esigenze anche legittime di consiglieri regionali e di amministratori di grandi città che da anni aspettano un provvedimento che in qualche modo consenta loro un trattamento economico idoneo a dare serenità nell'esercizio del difficile compito che devono svolgere: un compito di valenza politica come il nostro.

Speriamo quindi che in sede di 1ª Commissione si possa tener conto di questo quadro generale per dare una risposta globale e non solo risposte parziali.

Riteniamo inoltre che il tema dello *status* del parlamentare debba essere visto nel suo insieme, quindi nel quadro delle strutture di

sostegno, di assistenza e di tutto quanto è necessario perchè un parlamentare possa svolgere dignitosamente il suo compito.

Per tutte queste ragioni chiederemo che in Commissione si tenga conto di quanto è stato fatto in questa materia in altri Stati, in modo che la soluzione da noi offerta non sia isolata ma si inserisca nel contesto di quanto avviene nei Parlamenti di altri paesi.

Ho detto questo per evidenziare la nostra preoccupazione e per sottolineare l'urgenza del problema. A tale riguardo, a nome della Democrazia cristiana, annuncio che il direttivo ha creato un apposito comitato di lavoro che dovrebbe rapidamente elaborare una proposta tendente a confrontarci con le altre forze politiche e soprattutto con l'iniziativa del Gruppo del Partito comunista italiano.

SCEVAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ci opponiamo alla richiesta avanzata dai colleghi comunisti poichè riconosciamo l'esigenza di un riordino del sistema dell'indennità parlamentare. Vogliamo però dire con molta chiarezza che questa nostra posizione non significa adesione acritica al merito del disegno di legge presentato. Riteniamo che il problema dello sganciamento o meno dell'indennità parlamentare dalla retribuzione dei magistrati richieda il più ampio approfondimento. Riteniamo altresì che l'indennità parlamentare debba essere inquadrata nel tema più generale della condizione del parlamentare. Saremmo quindi perplessi nei confronti di un riordino dell'indennità che ignorasse, appunto, tale condizione.

Ci dichiariamo disponibili a dare il nostro contributo alla soluzione di questo problema, riservandoci di presentare un disegno di legge tendente a raggiungere quegli obiettivi che si propone di raggiungere il Gruppo comunista. Ribadiamo però la necessità che alcuni aspetti di fondo meritino di essere ancora approfonditi e attentamente esaminati. (*Applausi dalla sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo questa mattina in Commissione affari costituzionali si è iniziato l'esame preliminare del disegno di legge di iniziativa comunista su una materia certamente importante, certamente urgente, certamente da approfondire. Non riteniamo che la richiesta di dichiarazione di urgenza, oggi all'esame dell'Assemblea, possa costituire un elemento ostativo alla nostra posizione, nel senso che possiamo concordare sull'opportunità di portare avanti il provvedimento con urgenza anche se il Regolamento non offre nè binari preferenziali nè termini precostituiti.

Riteniamo pertanto che il messaggio lanciato dal Partito comunista sia soprattutto un messaggio politico: significa che il Partito comunista è sensibile alla modificazione del regime dell'indennità parlamentare, tema che peraltro fu già affrontato in Aula con grande responsabilità quando si trattò di decidere l'aumento dei magistrati e si precisò, in termini perentori, che quell'aumento non sarebbe stato applicato automaticamente alle retribuzioni dei parlamentari.

Ci preme, però, precisare che l'urgenza non può significare fretta e non può neanche significare sommaria analisi dei grandi problemi che esistono. Esiste innanzitutto — non dobbiamo dimenticarlo — un discorso presso la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali: è ancora in discussione il principio se il sistema debba essere monocamerale o bicamerale e il principio del numero complessivo dei parlamentari. Mi pare, quindi, che un primo punto di riferimento, un primo parametro d'analisi, deve essere l'esito di questo discorso, perchè mi pare molto chiaro che una cosa deve essere l'indennità retributiva se i parlamentari sono mille in Italia, ben diversa dovrebbe essere, anche a livello di servizio, se per avventura — come il Partito comunista chiede — i parlamentari dovessero in tutto ridursi a 400.

Secondo parametro di riferimento indispensabile — secondo noi — è non fissare una cifra come quella odierna che troviamo nella busta del Servizio di ragioneria, ma realizzare un parametro che possa tener

conto della funzione del parlamentare in relazione alle retribuzioni di tutti gli altri parlamentari dei paesi europei o, con un punto di riferimento preciso, al Parlamento europeo dove anche i nostri colleghi svolgono la loro pregevole attività.

Il terzo motivo molto importante per cui l'urgenza non può essere fretta è che un provvedimento del genere, signor Presidente, interessa anche i parlamentari dell'altra Camera. Una nostra decisione che non fosse gradita all'altra Camera comporterebbe il famoso *ping-pong* tra una Camera e l'altra con frustrazione dei concetti di urgenza che attualmente il Partito comunista sollecita.

Quindi, nel momento in cui aderiamo, come aderiamo, a sollecitare politicamente il profilo dell'urgenza della regolamentazione dell'indennità parlamentare, vogliamo anche precisare che questa urgenza non può significare fretta, non può significare esame sommario, non può significare risoluzione molto semplicistica, come ci pare, nel merito, la proposta legislativa del Partito comunista; merita invece l'urgenza morale di una determinazione definitiva che sia nel contempo coniugata con un'assunzione di responsabilità e con l'approfondimento che la materia merita e impone.

Sono questi i motivi per i quali, aderendo alla decisione del Partito comunista, dissentiamo profondamente dalle motivazioni che hanno posto a base la richiesta stessa dopo le dichiarazioni del senatore che è poc'anzi intervenuto.

SCHIETROMA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, anche noi, con ogni riserva sul merito, siamo d'accordo sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza. Riserva sul merito significa solamente che è opportuno avere rapidamente il più ampio consenso tra tutti i Gruppi, in maniera che il problema sia risolto subito e rientrando nella più scrupolosa ed ineccepibile legittimità.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'arti-

colo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 902.

È approvata.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (931);

«Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa» (932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Ha facoltà di parlare il relatore.

FRASCA, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali ha esaminato il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, ed ha ritenuto, a maggioranza, che esso presenta i caratteri di necessità e di urgenza e mi ha invitato a riferire in tal senso all'Assemblea.

Propongo quindi all'Aula di far proprie le conclusioni della 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene che il decreto al nostro esame non corrisponda ai presupposti di

necessità e di urgenza voluti dalla Costituzione e che devono essere — in base alla Costituzione stessa — concreti e oggettivi, non debbono cioè essere riferibili soggettivamente alle valutazioni discrezionali del Governo. Questo è stato ripetuto più volte in quest'Aula, ma è un fatto tuttora da chiarire. I requisiti, dunque, non debbono essere interpretati come una valutazione politica e discrezionale, altrimenti, attraverso questo potere di apprezzamento, inteso in tal modo come una riserva di valutazione della necessità di provvedere in se stessa, si verificherebbe una requisizione del potere legislativo e ciò con un'alterazione profonda dell'ordine delle competenze fissato inderogabilmente dalla Costituzione.

Il fatto che il Governo adotti i decreti sotto la sua responsabilità, inoltre, non può significare — in base all'articolo 77 — che possa ricadere nel dominio dell'Esecutivo l'esercizio della funzione legislativa purchè il Governo la ritenga opportuna. Al contrario, la dizione costituzionale pone un ulteriore limite a questo esercizio. Il Governo può far fronte, certo, ad esigenze urgenti e straordinarie, e in questo caso poteva regolare, se necessario, la transitorietà, l'effettiva emergenza, cioè, la transizione, se volete. Tutti hanno riconosciuto, noi per primi — lo vogliamo ribadire — che occorreva in ogni caso garantire l'attività dei cantieri, delle opere e delle provvidenze in corso, ma prima di assumere provvedimenti di questo tipo o analoghi, occorreva rendere conto al Parlamento e manifestare con chiarezza l'uso confacente, possibile o meno, dei mezzi e dei poteri già concessi dalle leggi vigenti al Governo e ai singoli Ministri a cominciare dalla copertura legislativa che, su molti campi, poteva essere offerta dalla legislazione in atto. Al riguardo mi riferisco, ad esempio, alla legge n. 1404 del 1956 sullo scioglimento degli enti che prevede non solo la gestione dei patrimoni, ma anche delle attività, al testo unico n. 218 sull'intervento nel Mezzogiorno, nonché alla legge 1° dicembre 1983, n. 651.

In questo caso, invece, abbiamo un ripristino di meccanismi che prescindono dall'esplosione di queste opportunità e siamo di

fronte, anche in tema di valutazione dei presupposti, alla possibilità che ricorra una ipotesi di eccesso di potere anche per una valutazione di congruità, che si risolve, secondo noi, in senso negativo, tra il mezzo proposto e i presupposti che vengono invocati, cioè le necessità reali. Tra queste necessità, indubbiamente, vi è quella di superare nei fatti, con l'azione concreta, con diversi e penetranti provvedimenti coerenti allo scioglimento della Cassa del Mezzogiorno, lo stato di disordine in cui opera la Cassa stessa. Disordine in termini di progetti esecutivi che non si approvano, di opere finanziate tuttora non appaltate, con un divario...

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi senatori, dato che ci troviamo in un'Aula con caratteri acustici particolarmente rilevanti, indipendentemente dai microfoni, di voler permettere al senatore Maffioletti di svolgere il suo intervento.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, la ringrazio. Quindi, stato di disordine in cui opera la Cassa del Mezzogiorno, dicevo, in termini di progetti esecutivi che non sono approvati, di opere che sono finanziate e che non vengono appaltate, oltre al costo del debito occulto in termini sociali, con il divario noto di circa il 60 per cento e più del costo delle opere rispetto al preventivo, un costo che innanzitutto è pagato dal Mezzogiorno. Tutto questo doveva essere affrontato con urgenza, certo, eliminando ogni strumentazione separata per l'intervento nel Mezzogiorno; una strumentazione separata che non solo ha rappresentato una parte del sistema di potere, ma lo ha direttamente prodotto e moltiplicato.

Con questo provvedimento si tende, invece, a perpetuare questi meccanismi d'intervento della Cassa per il Mezzogiorno per conseguire in effetti una *prorogatio* simulata. Ciò è grave perchè questo provvedimento è di segno opposto rispetto alla volontà espressa da un ramo del Parlamento. E non si può polemizzare in proposito sui voti del Parlamento, come fanno autorevoli esponenti della maggioranza i quali soprattutto polemizzano con se stessi e al loro interno, attri-

buendo la responsabilità di questi voti ai franchi tiratori o all'assenza dalle votazioni dei parlamentari che appartengono ai partiti di Governo.

Dal punto di vista costituzionale e politico, non si può dimenticare in questo caso il fatto principale e cioè che un ramo del Parlamento non sostiene un provvedimento del Governo. Infatti il Parlamento, anche se si è pronunciato in sede di riscontro preliminare, ha espresso un voto e questo voto equivale ad una mancata conversione, in questo caso ad un rigetto esplicito, come è avvenuto nella seduta della Camera del 2 agosto 1984.

In ogni caso non si può dire che vi sia stato un consenso del Parlamento alla proroga della Cassa per il Mezzogiorno: almeno questo nessuno lo può sostenere. Si tratta di una proroga reiteratamente proposta dal Governo il quale, di fronte a questo rifiuto alla proroga, tutto poteva fare fuorchè mirare a salvaguardare i poteri, le prerogative, le competenze degli organi della Cassa proprio quando il Governo stesso aveva scelto la strada assai originale e spregiudicata — non dico altro — di fare assolvere agli organi della CASMEZ il ruolo di liquidatori di se stessi.

La verità è che il Governo ritiene inammissibile un solo atto: quello del rifiuto dei propri decreti da parte del Parlamento e il fatto che la maggioranza non sostenga gli atti del Governo diventa irrilevante, quasi un fatto disciplinare interno che non avrebbe rilievo costituzionale. Infatti, per il Governo è inconcepibile il rifiuto dell'ennesima proroga del regime della Cassa del Mezzogiorno da parte della Camera dei deputati e non ha voluto prendere atto di questo se non in termini formali.

Inoltre, questo provvedimento va visto in un quadro complessivo di reiterate inadempienze, in termini di mancata programmazione, di inadempimento degli obblighi sanciti dalle leggi per quanto riguarda l'intervento nel Mezzogiorno e di inadempienze anche per quanto riguarda termini di scadenza previsti da leggi successive. Questo, signor Presidente, ha rilievo anche sotto il profilo della costituzionalità perchè la scadenza certa del termine è di per sè il preav-

viso più chiaro per indurre il Governo ad operare legislativamente per far fronte a tale scadenza. E quando queste scadenze si susseguono e a queste scadenze segue la proroga e la successiva inadempienza a provvedere nel merito, non si può parlare di casi straordinari. La Costituzione, quando tratta la necessità e l'urgenza, richiede che vi siano casi «straordinari» e non c'è nulla di più ordinario di un termine che scade.

Manca, quindi, anche sotto questo profilo, un requisito che qualifichi l'urgenza e la necessità, dal punto di vista della straordinarietà. Per questo, signor Presidente, il Gruppo comunista si oppone alle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti di costituzionalità e chiede che l'Assemblea esprima voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in sede di esame di presupposti di costituzionalità del decreto-legge al nostro esame, la valutazione di questa Assemblea deve giustamente essere limitata alla constatazione del sussistere dei presupposti che la Costituzione richiede.

A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, ritengo che in pochi casi come in questo non si possa dubitare della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, esattamente per le ragioni che indicava poco fa il collega Maffioletti. Vero è che esisteva la previsione di un termine che scadeva, ma proprio la scadenza del termine avrebbe potuto condurre a due soluzioni diverse: quella di disciplinare il regime della fase transitoria prima della scadenza del termine oppure quella di immaginare un regime di proroga all'interno del quale la scadenza del termine di vigenza della legislazione sulla Cassa per il Mezzogiorno non provocasse sconquassi.

Qui vi è una semplice constatazione di fatto e do per scontato che anche il collega Maffioletti abbia avuto la possibilità di veri-

ficarla, come altri colleghi di questa Assemblea. La mancata approvazione da parte della Camera dei deputati, il 2 agosto, di un decreto-legge di proroga diverso da quello al nostro esame ha provocato, per la impossibilità di far fronte alle conseguenze della mancata proroga con la legislazione sulla liquidazione degli enti pubblici, una situazione di fatto che è sotto gli occhi di tutti: vi è l'impossibilità fisica e giuridica di procedere alla continuazione delle opere già approvate e deliberate, l'impossibilità di far fronte al regime delle incentivazioni per il tempo necessario che queste dovessero sopravvivere.

TORRI. Dieci anni.

D'ONOFRIO. Siamo, quindi, di fronte a questa alternativa: se riteniamo che non vi debba essere interruzione, dobbiamo giustamente dire che questo decreto non può essere approvato, nè nei presupposti, nè nel merito; se invece riteniamo che l'interruzione costituisca di per sè un danno irreparabile per le regioni meridionali, non abbiamo altra scelta se non quella di dire che i presupposti di costituzionalità sono presenti.

Poichè questo argomento chiuderebbe il discorso ai fini delle deliberazioni di questo momento della nostra Assemblea, potrei fermarmi qui. Ritengo però importante dal punto di vista politico ribadire che, contestualmente all'esame nel merito di questo decreto-legge per la prosecuzione delle opere in corso e per la continuazione dell'utilizzazione degli incentivi finanziari, è possibile — e il nostro Gruppo se ne assume la responsabilità e ne ribadisce la piena intenzione — esaminare il disegno di legge organico. Da questo punto di vista, il regime transitorio, ben lungi dal raggiungere i dieci anni — limite indicato un po' grottescamente, forse in modo volutamente provocatorio dal collega Torri — sarà quello che questo decreto-legge indica e, nel regime ordinario della nuova legislazione degli incentivi per il Mezzogiorno, la fase transitoria sarà disciplinata all'interno di quel nuovo ordinamento.

Ripeto — e in questi termini concludo — che il solo dubitare della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza in que-

sto caso sarebbe comprensibile qualora si volesse interrompere immediatamente, senza alcuna possibilità di eccezione, il flusso di finanziamenti al Mezzogiorno e la realizzazione delle opere in corso in questa parte dell'Italia. Ritengo, mi auguro che l'Assemblea sia contraria ad un'ipotesi del genere e quindi annuncio il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto in esame.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente alla consuetudine e alla prassi costituita, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà per la sussistenza dei requisiti di urgenza e di straordinarietà. Il nostro Gruppo, anzi, mai come in questo caso, ritiene sussistano tali requisiti. L'urgenza è determinata, non soltanto da una visione teorica o concettuale, ma dai fatti sociali, dalle pressioni e dalle esigenze di un intero territorio, quello meridionale, che non può subire anche i contraccolpi delle azioni e delle mancanze della maggioranza, nonchè dei risultati delle votazioni in un ramo del Parlamento.

La realtà è questa: la straordinarietà dell'evento che ha determinato la necessità del decreto sta proprio nel fatto che ormai da dieci anni eravamo abituati ad avere tranquillamente, attraverso leggi successive, la proroga automatica del regime della Cassa. Maggioranza e Governo tutto potevano aspettarsi, tranne il mancato rinnovo dell'ultima proroga che ha determinato questa *vacatio legis* che costituisce un danno gravissimo per le popolazioni del Mezzogiorno. Ciò si è verificato indipendentemente dalla responsabilità di chi lo ha determinato. Il giudizio politico è quello che ha espresso il senatore Maffioletti, ma le risultanze di tale giudizio incidono purtroppo sugli interessi del Mezzogiorno che vanno salvaguardati.

Non è possibile soltanto per un fatto del genere, verificatosi in un'Aula parlamentare, sospendere un flusso finanziario ed un intervento per l'occupazione, ancorchè provviso-

ria, come quello che nel Mezzogiorno è sostenuto attualmente dalla Cassa.

Sono questi i motivi dell'urgenza che ci hanno convinto a dare il nostro voto favorevole, sono questi i motivi della straordinarietà che rientrano nella previsione legislativa e costituzionale, sono questi i motivi per i quali nel complesso il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore della sussistenza dei requisiti previsti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 931.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, recante misure amministrative e finanziarie a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, la 1^a Commissione permanente stamane, all'unanimità, anche attraverso alcuni consensi critici, ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione di questo provvedimento con il quale il Governo non solo intende realizzare la sospensione degli sfratti in un certo numero di comuni — ahimè, eccessivamente limitato, ma questo è un problema che riguarda il merito del provvedimento — ma adotta anche una serie di misure e di facilitazioni capaci di rendere meno grave e meno patologica la situazione nel nostro paese.

Salvo ogni giudizio e ogni valutazione sul merito e sulle modifiche che nel corso dell'esame dovranno o potranno essere apportate al provvedimento, richiedo all'Aula l'approvazione delle conclusioni adottate stamane dalla 1^a Commissione permanente.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito comunista italiano è favorevole al riconoscimento dei requisiti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per il decreto-legge n. 582 in materia di emergenza determinatasi a causa degli sfratti nelle aree ad alta tensione abitativa.

Siamo favorevoli, perchè siamo realmente convinti della gravità di questa situazione non solo in alcuni ambiti territoriali — sia pure di grande importanza — ma più in generale in tutto il paese. L'emergenza è un dato oggettivo provocato da una serie ininterrotta di scelte negative del Governo per tutta la politica della casa. Basti pensare soltanto allo svuotamento sostanziale del piano decennale, alla politica di attacco alla legge dell'equo canone, alla sorte delle trattate *ex-Gescal* sulle buste paga, all'assenza di un moderno catasto per frenare un'evasione fiscale che, per ammissione dello stesso Ministro, interessa almeno tre milioni di abitazioni. Chi invece, fino a poche settimane fa, negava l'esistenza di tale emergenza era il Governo; anzi, a suo dire, se il Parlamento non avesse «ritardato» — uso questa espressione tra virgolette — l'approvazione dei patti in deroga, i problemi sarebbero stati tutti risolti, sostanzialmente con il solo trionfo del mercato.

Tale tesi è riecheggiata in quest'Aula ancora in occasione della proroga al 31 dicembre degli sfratti di oltre un milione di contratti ad uso diverso, negozi e laboratori artigiani soprattutto. Noi dissentimmo con forza da quella scelta che giudicammo del tutto negativa e oggi è il Governo a dirci, sull'onda di un forte movimento e di una decisa azione di denuncia dei sindaci, che l'emergenza è un dato reale e pressante, ma ancora una volta essa dovrà essere affrontata, così come già è avvenuto con le leggi nn. 25 e 94, non con la risolutiva terapia della programmazione, ma soltanto con la politica dei rinvii e dei pannicelli caldi.

In tal modo è facile già prevedere quali problemi ci saranno di qui a breve, tra dicembre e gennaio prossimi, in un momento

cioè in cui saremo impegnati sulla legge finanziaria e sul bilancio di nuovo all'esame di quest'Aula. L'emergenza allora si avviterà su se stessa in una spirale senza fine, con centinaia di migliaia di sfratti resi nuovamente esecutivi e con un paese sempre più sconcertato da questa incapacità di affrontare problemi che pure possono essere risolti, solo che lo si voglia. Questo accadrà a meno che il Governo non intenda definitivamente cancellare il decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 dal nostro ordinamento e con esso le leggi regionali di attuazione in materia di graduatorie per l'assegnazione degli alloggi.

Se pensiamo soltanto per un attimo ad alcune delle scelte contenute in questo decreto-legge e alle loro implicazioni, possiamo ben comprendere le reazioni che esso ha suscitato, a cominciare da quella dei sindaci all'assemblea annuale dell'ANCI svoltasi a Rimini la settimana scorsa, fino a quelle di tanti operatori del settore.

Riconoscere l'urgenza e la necessità del decreto, dunque, per noi non significa condiderne le scelte, anzi contro di esse ci batteremo per cambiarle alla radice e per recuperare la dimensione vera del problema senza minimizzazioni di sorta. I motivi di avversione a queste scelte sono non pochi e voglio appena richiamarli nel breve tempo che mi resta.

In primo luogo, c'è la questione della sospensione delle graduatorie anche speciali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle aree a forte tensione abitativa. Essa costituisce un fatto inusitato che già sta creando, come qui a Roma, nuovi allarmi in chi da anni, magari da oltre dieci punti, attende una casa.

In tal modo un problema già complesso si ingarbuglia ancora di più mettendo in discussione primarie prerogative delle regioni e dei comuni e configurando un nuovo sistema nel quale lo sfratto esecutivo è destinato a sovvertire le altre condizioni che sono requisito necessario per ottenere un alloggio pubblico che, fra l'altro, non c'è che per pochi privilegiati, a cominciare da quelle del reddito e della composizione del nucleo familiare. A tale proposito le regioni hanno

avanzato il dubbio che tale misura, invece di combattere gli sfratti, finirà per incrementarli.

C'è poi la questione dell'analoga avversione che noi intendiamo manifestare per la sottrazione di ben 1500 miliardi al piano decennale per la casa — ormai di fatto in via di estinzione — per destinarli all'acquisto di alloggi solo nei comuni individuati nel decreto. Si tratta di contributi pagati da tutti i lavoratori che, a nostro avviso, vanno confermati ai programmi costruttivi.

In terzo luogo, c'è la questione dei ventotto comuni destinatari di tali fondi. Essi sono stati individuati in base ad una delibera CIPE del febbraio del 1980, quella stessa delibera che ha portato alla formazione, nel passato, di analoghi elenchi che ormai sono nella realtà del tutto superati. In tal modo, secondo il nostro parere, il Governo ignora del tutto l'esistenza di problemi di grande rilevanza umana, politica e sociale in altre realtà locali che finiscono con l'essere ulteriormente penalizzate. Più in generale, il Governo ignora gli stessi dati forniti dal Ministero dell'interno, recentemente, sulla configurazione attuale del disagio abitativo ed elude lo stesso obbligo previsto dalla legge n. 392 di presentare ogni anno al Parlamento una compiuta relazione sull'equo canone.

Il riferimento alla rendita catastale, con un aumento dell'aliquota prevista dalla legge Formica, che il Governo non ha voluto prorogare appena due mesi fa, dal 200 al 300 per cento per chi tiene sfitti gli alloggi, è ben poca cosa rispetto ai vantaggi che derivano dalla rendita di posizione, ad esempio in termini di rivalutazione dell'alloggio libero nei centri urbani e non solo in quelli maggiori. Sarebbe stato più corretto un sistema che, a nostro avviso, avesse fatto riferimento al valore locativo della legge sull'equo canone.

Infine, signor Presidente, debbo far presente la grande questione, che certamente può legittimare anche dubbi sulla costituzionalità di alcune parti di questo decreto, in riferimento alla difesa delle prerogative delle regioni così come sono configurate nel sistema che è scaturito dal decreto n. 616 e dalla stessa legge n. 457. Si tratta di un

grave problema che ormai sta assumendo una rilevanza anch'essa inusitata in quanto le regioni, destinatarie di specifici poteri, si vedono sostanzialmente private di fondi, di mezzi e di opportunità di reale intervento.

Per questi motivi, signor Presidente, noi esprimiamo il voto favorevole al riconoscimento dell'urgenza e delle necessità come implicazione corretta di una situazione che deve essere affrontata con tempestività. Tuttavia preannunciamo una ferma opposizione del Gruppo comunista ai contenuti che succintamente ho voluto richiamare e sui quali mi auguro che da parte del Governo e della maggioranza vi sia maggiore attenzione rispetto a questioni della stessa rilevanza, che anche recentemente il nostro Gruppo ha avuto ripetutamente occasione di porre. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, se gli altri Gruppi non avessero espresso il proprio parere, io non sarei intervenuto. Questa mattina abbiamo già dichiarato il nostro voto favorevole, pur dissentendo profondamente dal merito del provvedimento e dalla parzialità del taglio operato dal decreto. Tuttavia riconosciamo, soprattutto in relazione a determinate situazioni nelle grandi aree metropolitane, l'urgenza assoluta di provvedere. Riteniamo infatti che la critica al Governo e alla maggioranza di non aver provveduto a un disegno organico non può penalizzare i diritti, le esigenze e le aspettative dei cittadini. (Questo è il nuovo discorso che facciamo). Per questi motivi ribadisco il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 932.

• Sono approvate.

Rinvio in Commissione del disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria» (926)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria».

JERVOLINO RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, a nome della 12ª Commissione, mi permetto di chiedere all'Assemblea un rinvio in Commissione del disegno di legge n. 926 relativo, appunto, alla conversione in legge del decreto-legge n. 528 del 1984, recante misure urgenti in materia sanitaria. Infatti, signor Presidente, sia nel corso della discussione nella Commissione di merito, sia in sede di 5ª Commissione all'atto dell'emissione del parere, sono sorte alcune perplessità circa il sistema di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 di questo decreto. Ora, signor Presidente, poichè consta che siano in corso degli approfondimenti e anche dei contatti con il Governo volti a trovare un idoneo sistema di copertura per gli oneri che derivano dall'articolo 1, ci permettiamo, appunto, di chiedere all'Assemblea alcuni giorni di rinvio per la discussione in Aula del provvedimento, onde poterlo poi portare in Assemblea completo di tutti gli elementi utili per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Il problema prospettato dal senatore Jervolino Russo configura una questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 926.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Raccomando peraltro alla Commissione di merito e alla 5ª Commissione di voler proce-

dere con ogni sollecitudine alla definizione delle questioni pendenti e rivolgo nel contempo un pressante invito al Governo affinché voglia agevolare l'attività degli organi parlamentari fornendo con ogni possibile tempestività le precisazioni necessarie in materia di oneri finanziari e di copertura dei medesimi.

L'iscrizione del disegno di legge di conversione nel calendario dei lavori dell'Assemblea, disegno di legge che l'Assemblea ha oggi rinviato in Commissione, sarà da me decisa — tenuto conto dell'iter del provvedimento in sede di Commissione — ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«**Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive**» (646) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri);

«**Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio**» (107), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 646 e 107.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 646.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali).

1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la

realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 16, ingiunge la demolizione.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al prefetto, al presidente della giunta regionale e al Ministro dei lavori pubblici.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione al prefetto e alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. In caso d'inerzia del presidente della giunta regionale provvede, entro i successivi trenta giorni, il prefetto, che è tenuto alla contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano variazioni essenziali al progetto approvato».

7.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima, ne ingiunge la demolizione».

7.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «a dieci volte la» inserire l'altra: «complessiva».

7.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire il quinto comma con il seguente:

«L'opera acquisita viene demolita dal comune a spese dei responsabili dell'abuso».

7.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al sesto comma, sopprimere le parole da: «a tutela» fino a: «idrogeologici».

7.5 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al settimo comma sopprimere le parole: «al prefetto».

7.6 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

All'ottavo comma, sopprimere le parole: «al prefetto e».

7.7 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Sopprimere il nono comma:

7.8 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 30 della presente legge, il giudice ordina la demolizione dell'opera abusiva se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

7.9 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

All'emendamento 7.10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In tal caso, in contemporanea, promuove azione penale, per il reato di omissione di atti d'ufficio, a carico del sindaco o di chi per legge ne svolga le funzioni sostitutive o surrogatorie».

7.10/1 RASTRELLI, PIROLO, CROLLALANZA,
MARCHIO, PISTOLESE, GRADARI,
BIGLIA, POZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 30 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

7.10 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISCANTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 7.1 che presentiamo

tende a riportare il testo di questo articolo alla stesura che è stata licenziata dalla Camera dei deputati.

L'operazione compiuta dalla maggioranza, in sede di Commissione, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 7, è stata rivolta ad operare una distinzione tra le opere costruite in totale difformità e quelle invece costruite in difformità, però con variazioni essenziali.

Nel testo licenziato dalla Camera la totale difformità veniva equiparata alle variazioni essenziali. Ora, operando questa distinzione, sorgono complicazioni in ordine a due fattori: innanzitutto per quanto riguarda il regime sanzionatorio e poi per quanto riguarda l'intervento di tipo amministrativo, sia nel caso della totale difformità che delle variazioni essenziali.

Qual è la questione? «Totale difformità e variazioni essenziali» si individuano nell'opera che comporta variazioni di una certa consistenza per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione diversa da quella oggetto della concessione (cioè la modificazione di destinazione d'uso).

Introducendo questa distinzione tra totale difformità e variazioni essenziali (le seconde, poi, dovrebbero essere successivamente definite dalla regione) noi creeremo una seconda categoria (le variazioni essenziali) che si discosta di poco dalla prima, cioè dalla totale difformità perchè, per quanto riguarda le variazioni delle caratteristiche tipologiche e soprattutto di quelle planovolumetriche (cioè la variazione del volume edilizio o della superficie coperta) si tratta di elementi che comunque vengono presi in considerazione anche nel caso della totale difformità. La differenza tra l'uno e l'altro caso, a questo punto, sarebbe molto difficile. Allora tanto vale mantenere una sola categoria, sia per la totale difformità che per le variazioni essenziali.

Ma c'è un punto sul quale si dovrebbe discutere, che riguarda l'aspetto sanzionatorio: per tutte e due le categorie viene prevista la demolizione (siamo ai commi successivi). Però, per quanto riguarda la totale difformità, questa può, a determinate condizioni, quando cioè l'opera è stata eseguita comunque in conformità delle norme e prescrizioni

degli strumenti urbanistici, essere sanata a norma dell'articolo 12 («Accertamento di conformità»). La variazione essenziale, invece, resta fuori da questa ipotesi. Infatti, rileggendo l'articolo 12, primo comma, è possibile, nella scadenza prevista dai precedenti articoli (entro 90 giorni), accedere alla sanatoria previo accertamento di conformità nei termini stabiliti dalla legge.

Alla sanatoria possono accedere coloro che hanno costruito senza concessione; coloro che hanno costruito in totale difformità; coloro che hanno costruito in parziale difformità; coloro che hanno costruito con un intervento di ristrutturazione edilizia non conforme alla concessione assentita. Resta esclusa, quindi, la variazione essenziale.

A questo punto, quindi, unificando le due categorie noi avremmo un unico regime sanzionatorio, sia per quanto riguarda l'aspetto penale, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo.

Desidero ora illustrare gli emendamenti 7.2 e 7.3 che vertono sulla stessa materia. In particolare, con l'emendamento 7.2 proponiamo di sostituire il secondo comma con il seguente: «Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione o in totale difformità dalla medesima, ne ingiunge la demolizione». La proposta da noi avanzata è quella di saltare l'anello della sospensione per arrivare poi al provvedimento definitivo della demolizione. Poichè ci proponiamo di reprimere l'abusivismo futuro, desideriamo pervenire a provvedimenti certi ed immediati.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento 7.3, con esso vogliamo introdurre una precisazione, specificando che la superficie da acquisire è pari complessivamente a dieci volte la superficie edificata. Bisogna cioè sommare tutte le superfici abusivamente costruite e moltiplicarle per dieci.

LOTTI. Signor Presidente, interverrò per illustrare gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9.

Con l'emendamento 7.4. intendiamo fornire un contributo di chiarezza a tutto l'impianto del disegno di legge. Credo che, a questo punto, sia doveroso richiamare la

vostra attenzione sul fatto che stiamo discutendo del titolo primo di questo complicatissimo provvedimento. La finalità che noi ci proponiamo di realizzare con tale titolo primo è quella di dettare norme che siano in grado, nel modo più convincente e costringente, di porre un freno all'abusivismo futuro. Siamo perfettamente convinti — e l'abbiamo già sostenuto in quest'Aula — che la lotta vera all'abusivismo non la si conduce con le sole leggi e abbiamo conseguentemente affermato che le grida manzoniane, quali potrebbero divenire le nostre leggi se non rispettate, non produrrebbero alcun effetto. Le cause che determinano un cittadino a trasformarsi in costruttore abusivo sono molteplici e diversificate tra di loro. Occorre quindi andare alla radice del problema e rimuovere, da un lato, le cause strutturali che hanno determinato l'ondata di abusivismo che rappresenta un dramma vero, uno dei tanti di questo paese e, dall'altro, dettare delle norme che, per la loro chiarezza, siano in grado di dare certezza di comportamenti all'amministrazione pubblica e al cittadino.

Questo non sarà ancora sufficiente se non metteremo mano — come con tenacia andiamo ripetendo ma senza grandi risultati sinora, purtroppo — a tutto il complesso sistema di normative che riguardano la grande questione della casa.

Vorrei sottolineare, non certo per spirito polemico, ma per rendere comprensibile il significato del lavoro che stiamo compiendo, quanto sia riduttivo il nostro sforzo, che pure con serietà stiamo portando avanti in questi giorni, per il fatto che il nostro è un paese che non dispone di una legge sui suoli e che in materia urbanistica segue ancora procedure defatiganti, lunghissime, tali da far demordere anche un cittadino intenzionalmente onesto dall'idea di costruire secondo tutte le regole stabilite dalle diverse norme che si sono accumulate. Pertanto è l'intera situazione che deve essere modificata.

Questo lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto e lo confermiamo. Diciamo anche che è sostanzialmente un errore produrre una legge di sanatoria dell'abusivismo e di prevenzione senza aver prima messo mano alle

questioni strutturali che riguardano il problema della casa. Il rischio vero — come ho già detto — è che queste norme che andiamo a dettare e che vogliamo improntare al massimo di rigore e di serietà siano delle grida manzoniane.

Il legislatore, però, non può sottrarsi, nonostante tutti questi limiti, al dovere di legiferare in termini chiari, chiudendo tutti i possibili spiragli all'abusivismo futuro; possibili spiragli che potrebbero essere intravisti in disposizioni che, mentre affermano in modo apparentemente categorico un principio, poi prevedono tutta una serie di correttivi tali da configurare delle situazioni che, se si dovessero realizzare, conseguirebbero l'effetto di sfuggire a quanto in modo categorico avevamo presunto di dettare.

Questo che abbiamo di fronte è uno dei casi tipici. Do lettura, per comprensione dell'Assemblea, della formulazione dell'articolo 7, comma quinto, così come è stato proposto all'attenzione dell'Aula da parte dei colleghi della maggioranza: «L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso,» — sin qui è tutto chiaro: l'opera deve essere demolita — «salvo che con deliberazione consiliare...» — ecco una di quelle finestre, di quelle aperture di cui parlavo prima — «non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali». Ecco che, dopo aver fatto un'affermazione categorica: «l'opera acquisita deve essere demolita» in quanto costruita abusivamente, introduciamo immediatamente un correttivo: «salvo che» il consiglio comunale, in questo caso, non ritenga che l'opera stessa, in quanto «non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali» o in quanto sia corrispondente a prevalenti interessi pubblici, non sia da demolire.

Credo che qui vada fatta una riflessione seria. In Commissione il problema è stato lungamente dibattuto e debbo subito ammettere per onestà intellettuale che la formulazione attuale di questo articolo, così come la aggiornata l'ha proposto, è certamente preferibile alla formulazione che ci era stata consegnata dalla Camera dei deputati perchè si è introdotto il principio secondo il quale

l'eccezione alla demolizione può essere fatta non se vi è un generico, dichiarato interesse da parte del comune a non demolire, ma se vi è una pronuncia dell'intero consiglio comunale. E pertanto si sviluppa attorno a questo problema «demolire oppure non demolire», in consiglio comunale una discussione che consentirà a tutti i componenti del consiglio stesso di esprimere il proprio parere ed anche alle organizzazioni esterne al consiglio comunale, in quanto il nostro paese non si riassume solamente nelle istituzioni, ma vi sono le associazioni ambientaliste, le associazioni ecologiche, le organizzazioni volontarie che si battono per la difesa del paesaggio e dei beni ambientali. Non vi è dubbio che una discussione che si dovesse sviluppare su questi temi in consiglio comunale sarebbe molto interessante per l'opinione pubblica, supposto che si abbia la buona abitudine di avvisare il cittadino che il consiglio comunale è convocato per una seduta nella quale si discuterà anche di tale questione. È consentito quindi ai semplici cittadini e a queste associazioni di far conoscere la propria opinione, con documenti, interessando singoli consiglieri comunali, parlando con l'assessore all'urbanistica oppure contattando direttamente il sindaco.

Quindi, abbiamo introdotto un «paracadute» rispetto alla norma molto più permissiva che era stata data, proprio in modo da proteggersi da eventuali cadute nella permissività dell'amministrazione comunale. Però, rimane fatto salvo il principio che si possono fare eccezioni alla norma di carattere generale — che invece noi vogliamo essere cogente — perchè si può anche non demolire.

Allora, noi pensiamo che, siccome si deve disincentivare nel modo più rigoroso ogni iniziativa futura volta a realizzare costruzioni abusive, dobbiamo dare un messaggio molto chiaro alla pubblica opinione. Si deve dire che quando un'opera è stata costruita in difformità dagli strumenti urbanistici, senza concessioni, viene requisita e demolita. Non c'è alcuna possibilità di mantenerla in piedi: vogliamo che questo sia detto con molta chiarezza. E, pur avendo noi difeso ripetutamente le autonomie locali, a cominciare dai comuni per arrivare alle regioni, vogliamo sottrarre loro una possibilità che paventiamo

e cioè che, per un malinteso senso dell'interesse pubblico — acquisire una costruzione abusiva e destinarla a qualche uso di carattere pubblico — si aprano dei varchi pericolosi. Pertanto, pensiamo sia corretto stabilire, come diciamo nel nostro emendamento 7.4, che l'opera acquisita viene demolita dal comune a spese dei responsabili, in quanto in ogni caso siamo di fronte ad un'opera abusiva. Non possiamo, infatti, introdurre più, in alcun modo, il principio che l'opera abusiva rimane in piedi se ricorrono determinate condizioni, nella cui individuazione poi ognuno sarà libero di sbizzarrirsi come meglio crede, in quanto ognuno sarà in grado di dimostrare che quell'opera serve all'interesse pubblico o non è di palese contraddizione con gli interessi urbanistici o ambientali. Questo quindi è un contributo alla chiarezza del dettato legislativo.

Con l'emendamento 7.5, proponiamo che al sesto comma dell'articolo 7 vengano soppresse le parole: «a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici». Anche qui il nostro intento è quello di dare maggiore chiarezza alla legge. Diciamo quindi che «per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità» vi è immediatamente l'acquisizione, senza fare ulteriori specificazioni, in quanto siamo convinti che ogni volta che andiamo a fare delle specificazioni apriamo delle possibilità interpretative diverse, di dilatazione del dettato della legge, che possono portare a risultati perversi. Il messaggio deve arrivare chiaro al cittadino: ogni qualvolta si costruisce in aree sulle quali esiste un vincolo di inedificabilità, l'opera verrà sicuramente requisita e demolita, senza dover andare a vedere se viene violato un vincolo urbanistico o idrogeologico, oppure di altro genere.

Questa è la motivazione di fondo del nostro emendamento 7.5, cioè dare maggiore chiarezza al dettato legislativo. A proposito dell'emendamento 7.6, ritorna di nuovo il nodo del prefetto sul quale abbiamo lungamente discusso in sede di approvazione dell'articolo 4. Non voglio tediare i colleghi, richiamando l'intera discussione che si è

svolta la settimana scorsa attorno a questo articolo che è uno degli articoli fondamentali del nuovo impianto legislativo per la prevenzione dell'abusivismo futuro; mi limiterò pertanto a richiamare gli elementi essenziali di quella discussione.

Nell'articolo 4 — che poi fortunatamente con un voto dell'Aula è stato modificato nel senso auspicato dal Gruppo comunista — si stabiliva che la comunicazione da parte degli uffici di vigilanza dell'avvenuto reato di costruzione abusiva veniva data alla magistratura, alla regione, al sindaco e al prefetto. Ricorderete che su quella impostazione si aprì un ampio e serrato dibattito e alla fine passò la posizione espressa dal Partito comunista italiano che riteneva inopportuno attribuire al prefetto una serie di poteri e di funzioni in materia urbanistica mai riconosciutigli dal nostro ordinamento. Avevamo motivato questa nostra convinzione con una serie di considerazioni di carattere giuridico-costituzionale e l'avevamo motivata anche sul piano dell'opportunità in quanto ritenevamo che era assolutamente improponibile o quanto meno sconsigliabile, proprio nel momento in cui è aperto in Senato il confronto fra le forze politiche relativamente all'emanazione della nuova legge che dovrà disciplinare il sistema delle autonomie nel nostro paese, individuare per il prefetto nuovi compiti, nuove funzioni, nuovi poteri.

Pertanto avevamo affermato che questa comunicazione non doveva darsi al prefetto per il semplice motivo che tale soggetto non aveva mai avuto compiti in materia urbanistica e quindi era consigliabile non attribuirgliene per il futuro. Avevamo ipotizzato un nostro sistema di intervento sostitutivo nei confronti del comune inadempiente, sostenendo che l'organo che doveva intervenire correttamente era la regione. Ci si poneva a quel punto il problema circa l'inadempienza della regione nel caso in cui questa non eserciti la potestà sostitutiva nei confronti del comune che si è rifiutato di demolire l'opera abusiva. Nel caso in cui la regione non eserciti questo suo potere-dovere, chi interviene? L'opera rimane in piedi? Noi dicemmo che, mentre era improponibile individuare un terzo livello amministrativo

(perchè non è previsto nel nostro ordinamento giuridico), uno strumento c'era ed era la magistratura. Questa, essendo a conoscenza dell'avvenuto abuso edilizio ed essendo in grado di verificare che nè il sindaco nè la regione hanno provveduto, ha la possibilità — che le è riconosciuta ampiamente perchè noi tutti sappiamo che le costruzioni sono state demolite in gran parte per ordine del magistrato — di ordinare la demolizione dell'opera nel mentre si pronuncia sugli aspetti penali dell'intera vicenda.

A noi è sembrato che questa costruzione fosse non solamente logica, non solamente corretta dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto forte dal punto di vista politico, perchè non vi è dubbio che il cittadino che intenda costruire abusivamente sa che non avrà più alcuna rete protettiva e alcun santo protettore, a meno che non ipotizziamo che anche la magistratura nel suo insieme possa essere connivente nei confronti dell'abusivismo. La storia ci dice che in sostanza così non è; abbiamo motivo di ritenere che per il futuro l'attivazione, non solo dei comuni e delle regioni, sarà molto più attenta, ma anche quella della magistratura. Quindi siamo convinti che un cittadino si senta molto più disincentivato dal costruire abusivamente quando sa che, anche nel caso in cui il comune e la regione non intervenissero, certamente c'è il magistrato che ha questa possibilità di ordinare, mentre emana la propria sentenza di condanna per quanto concerne gli aspetti penali, la demolizione dell'opera abusiva. Questa nostra impostazione — dicevo — è passata in sede di discussione dell'articolo 4, ma il nodo vero non si poneva allora, bensì si pone oggi, perchè è oggi che, con la discussione dell'articolo 7, individuamo puntualmente gli interventi sostitutivi nei confronti del comune e della regione qualora questi siano inadempienti. È a questo punto allora che la discussione che abbiamo fatto e che si è conclusa con un positivo voto che ha modificato l'articolo 4 deve avere oggi un seguito coerente in Aula, nel senso che oggi dobbiamo con convinzione tutti affermare che, qualora non intervenga il sindaco nè la regione per la demolizione, il provvedimento non può essere adottato dal

prefetto. Ecco la motivazione per la quale chiediamo di sopprimere, con il nostro emendamento 7.6, le parole «al prefetto», visto che interverrà — lo diciamo dopo con un successivo emendamento, il 7.9 — la magistratura.

Se in tal senso l'Aula vorrà deliberare, credo che avremo reso un buon servizio al paese, perchè diamo certezza al cittadino, ci muoviamo nell'ambito del rigoroso rispetto dell'ordinamento giuridico istituzionale del nostro paese, diamo un contributo serio ed effettivo alla lotta che in futuro dovremo condurre contro l'abusivismo.

Certo, vi potrebbe essere una soluzione alternativa a questa nostra ipotesi, che potrebbe in qualche modo riciclare la presenza del prefetto, certamente non motivabile come immediato sostituto del comune e della regione, ma che potrebbe essere recuperato con un altro impianto, vale a dire quello che il collega Mancino aveva adombrato nel suo intervento relativo al dibattito che si svolse sull'articolo 4. Egli ipotizzava che l'unico modo per attivare regolarmente, nel rispetto delle norme, dell'ordinamento giuridico, l'intervento del prefetto era quello di stabilire che, qualora anche la regione non provvedesse alla demolizione, doveva provvedere il Governo tramite una delega al prefetto. Ma riflettiamo un attimo su questa ipotesi. Non so se i colleghi della maggioranza la vorranno oggi formalizzare e proporre; non ho visto in tale senso presentato alcun emendamento, ma la discussione è aperta. Ipotizziamo che vi sia inadempienza del comune e della regione: la documentazione relativa all'abuso dovrebbe essere trasmessa al Governo, presumo al Ministero dei lavori pubblici, e quindi dovrebbe essere tale Ministero ad attivarsi con i propri strumenti per accertare la sussistenza dell'abuso, verificarne la gravità, stabilire se rientra o meno nei casi in cui questo abuso si configura in modo talmente grave da giustificare la demolizione dell'opera, eccetera, e poi, una volta che si è fatto questo convincimento, dovrebbe dare ordine di intervenire al prefetto, il quale non ha peraltro strumenti tecnici per farlo, salvo quello di ordinare al sindaco l'intervento di demolizione.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(Segue LOTTI). Credo che un marchingegno del genere sarebbe tale da impedire l'effettiva demolizione dell'opera, perchè sono convinto che, qualora tutta questa materia venisse ad essere trasferita su uno dei tantissimi tavoli del Ministero dei lavori pubblici, la pratica giacerebbe su quei tavoli non per mesi, ma per anni e quindi mai partirebbe da Roma l'ordine di abbattere. Questo poi darebbe anche modo di continuare a premere con diversi strumenti nei confronti dei «politici» — non voglio essere offensivo, perchè sono anche io un politico — perchè l'abusivo avrebbe sempre la speranza, intervenendo sul ministro, sul sottosegretario, sul parlamentare, eccetera, di far sì che quella pratica rimanga inevasa su uno dei tanti tavoli del Ministero. Ritengo quindi che questa seconda ipotesi, sulla quale si era discusso la settimana scorsa, non sia percorribile dal punto di vista pratico in quanto metterebbe in moto una procedura estremamente complessa e dagli esiti incerti, non sia consigliabile dal punto di vista della certezza della demolizione dell'opera abusiva e che quindi a questo secondo ipotizzabile impianto sia di gran lunga preferibile la linea maestra che abbiamo tracciato con i nostri emendamenti e che vi ho ripetutamente illustrato, cioè che sia il magistrato ad ordinare la demolizione dell'opera quando non vi abbiano provveduto in precedenza il comune o la regione.

Signor Presidente, queste sono le motivazioni in base alle quali noi proponiamo l'emendamento 7.6. Mi rendo perfettamente conto che questo è uno dei passaggi più difficili della discussione di questo disegno di legge e ribadisco che, se l'Aula oggi vorrà

accogliere questo emendamento, si potrà dire che in Senato (non voglio essere retorico) si è legiferato bene, in difesa delle autonomie locali e in difesa dell'ordinamento giuridico, così come oggi è configurato nel nostro paese, e soprattutto che non è stato pregiudicato il lavoro che quest'Aula sta portando avanti riguardo alla stesura della nuova legge sulle autonomie locali. Per tutti questi motivi chiedo agli onorevoli senatori, con particolare convinzione, il voto favorevole all'emendamento 7.6.

Per ovvie correlazioni, avendo illustrato l'emendamento 7.6, si intendono illustrati anche l'emendamento 7.7 e l'emendamento 7.9. Per quanto riguarda l'emendamento 7.8, in base ad una più attenta lettura, la nostra proposta di sopprimere il nono comma non è altro che la premessa logica per poter poi affermare, con il nostro emendamento 7.9, che, nel caso di non intervento del comune o della regione, interviene il magistrato. Per questi motivi si intende illustrato anche l'emendamento 7.8.

BASTIANINI, *relatore*. Ringrazio il senatore Lotti che ha considerato illustrati, nella presentazione dell'emendamento 7.6, anche gli emendamenti 7.7, 7.8 e 7.9, in quanto si tratta di materia strettamente integrata ed affine. Il relatore presenta un emendamento, il 7.10, che sostanzialmente coincide con l'emendamento 7.9, presentato dal Gruppo comunista, con la sola specificazione che il comma viene riferito alle opere abusive di cui al presente articolo, al fine di non generare confusione nel richiamo che viene fatto alla lettera *b*) dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

* RASTRELLI. L'emendamento presentato dal relatore risponde certamente alla logica che il senatore Bastianini ha testè illustrato. Però la preoccupazione che noi ricaviamo da un eventuale approvazione di tale emendamento è che si potrebbe ipotizzare, per un certo verso, che sul punto della responsabilità penale il fatto che la demolizione venga eseguita come conseguenza della sentenza definitiva di condanna del reo costituisca un alibi per chi è tenuto in prima istanza e per legge organica dello Stato a tutelare il territorio e ad eseguire la demolizione.

Quindi, per evitare che questa ipotesi possa indurre in tentazione qualcuno nel ritenere che soltanto con la sentenza definitiva di condanna può essere ordinata la demolizione, con ciò esonerandosi il potere ordinario amministrativo, abbiamo presentato il seguente subemendamento: «In tal caso, in contemporanea» — cioè con la sentenza definitiva di condanna — «promuove» — il giudice — «azione penale per il reato di omissione di atti di ufficio a carico del sindaco o di chi per legge ne svolga le funzioni sostitutive o surrogatorie». È chiaro che nel primo caso il potere surrogatorio è quello del Commissario prefettizio nell'eventualità di scioglimento del consiglio comunale o di crisi della giunta e, nell'altro caso, il potere surrogatorio è quello del presidente della giunta regionale.

Abbiamo così voluto precisare che, se il giudice è costretto in sede di sentenza ad emettere una condanna alla demolizione che gli altri organismi dello Stato non hanno eseguito spontaneamente, sorge automaticamente e implicitamente una responsabilità, almeno per omissione di atti di ufficio, salvo reato più grave. E sarà il magistrato a valutare le conseguenze di un fatto del genere.

Mi sembra che questo subemendamento debba essere accettato, perchè solo in questo modo si può realizzare un equilibrio tra la necessaria previsione normativa di cui all'emendamento Bastianini e il principio della prima responsabilità che è certamente quella degli amministratori locali, del sindaco e del presidente della giunta regionale.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. I colleghi avranno certamente ascoltato l'illustrazione degli emendamenti fatta dal collega Lotti e dal collega Visconti e ne avranno colto la ragione. Io non intervengo tanto su questo tema quanto, prima che si giunga al voto, sulla connessione esistente tra l'articolo che andremo a votare e il resto del disegno di legge, sottoponendo all'attenzione dei colleghi un problema che è tecnico e giuridico, ma anche politico.

Gli emendamenti illustrati si rifanno sostanzialmente a due categorie diverse. Da un lato vi è una serie di nostri emendamenti che in sostanza mirano a ripristinare il rispetto dei ruoli costituzionali. Di qui la cancellazione, come ha spiegato bene il senatore Lotti, del riferimento al prefetto. E penso di poter supporre, ragionevolmente, che su questi emendamenti avremo una convergenza di posizioni con la maggioranza.

L'altro gruppo di emendamenti, invece, ha attinenza con un altro problema. Il collega Lotti ha già dato atto al relatore, e per lui alla maggioranza, di aver operato su questo testo in maniera da migliorarlo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia i nostri emendamenti mirano a un ulteriore perfezionamento nel senso di chiudere alcuni varchi. Questo riguarda l'emendamento relativo al problema delle variazioni essenziali e della totale difformità e riguarda anche il modo con cui si ordina la demolizione; tra l'altro l'emendamento illustrato dal relatore va nella direzione che noi auspichiamo e ci pare del tutto accettabile. Devo dire, invece, che il subemendamento presentato dal Movimento sociale italiano, per ragioni che altri colleghi in modo specifico evidenzieranno, ci sembra non accettabile e sbagliato.

Allora, mentre l'emendamento del relatore ci sembra vada nella direzione delle nostre richieste, l'emendamento presentato dal Movimento sociale ci sembra, ripeto, per ragioni che altri colleghi successivamente chiariranno, infondato.

Premesso questo, vengo al problema politico. Lasciamo da parte la questione del pre-

fetto, che attiene, ripeto, ad una ricostituzione dei ruoli istituzionali e sulla quale io credo che vi sia una convergenza felice e, del resto, già in un'altra seduta c'era stato un dibattito interessante e costruttivo. Ma un altro Gruppo di emendamenti, tra i quali il nostro e quello del relatore, relativi al miglioramento del testo, va nella direzione di rendere più rigorosa la prevenzione.

Faccio questa dichiarazione in riferimento all'articolo 7 e non la ripeterò per i successivi articoli, cioè vale anche per altri articoli, perchè il lavoro cui ci si è accinti, nella Commissione, successivamente in Aula e poi nel confronto che si è aperto tra i partiti *a latere*, anche se nella prima parte presenta elementi di discrasia, di incomprendimento e di dissenso, tuttavia nell'insieme — ferme restando alcune questioni — è un lavoro — dobbiamo prenderne atto — abbastanza convergente, volto cioè a rendere più rigorosa la legge, a chiudere — una volta definito il capitolo dell'abusivismo pregresso — le porte all'abusivismo futuro mettendo in opera meccanismi sempre più fermi, sempre più penetranti e sempre più rigorosi. Nessuno qui fa il primo della classe; ognuno di noi ha dato una mano e i nostri emendamenti vanno in questa direzione.

Vorrei, però, che tutti i colleghi, me compreso, i colleghi del Gruppo del Partito comunista per primi, ma tutti quanti, avessero presenti le implicazioni che il voto di questo articolo ha poi sul resto del testo. Infatti a volte tutti noi per la mole di lavoro, per il sovrapporsi delle attività delle Commissioni e dell'Aula, esprimiamo voti che hanno un margine di distrazione del tutto accettabile, ma qui bisogna stare molto attenti perchè — ho già detto che la dichiarazione la faccio all'articolo 7, ma vale anche per altri articoli della prima parte — stiamo votando un testo che, con le differenze che dopo magari registreremo, tuttavia rende molto più strette le maglie della legge, molto più impermeabili.

Avere a che fare con la legge — prima di questa legge, o dopo — sarà cosa molto diversa: sarà cosa molto diversa per coloro che volessero cimentarsi nell'abusivismo, comunque definito, e sarà cosa molto diversa

anche per i sindaci, ragione per la quale non è molto rilevante l'emendamento presentato dal Movimento sociale, tra l'altro, perchè i sindaci da questi dispositivi, dall'articolo 7 e successivi, sono già messi in una condizione molto ben definita. Qui si fissano per i sindaci, in caso di opera abusiva, compiti molto gravi; qui si parla di demolizione, si parla di sospensione degli allacciamenti della luce e dell'acqua, cioè di problemi che hanno un impatto esplosivo nella società.

Quindi, se il sindaco non compie il suo dovere, non paragonate, cari colleghi, ciò che accadrà dopo la legge con ciò che accadeva nel passato, perchè se non compie questo dovere, a parte l'azione normale della magistratura (non c'è bisogno di ripetere articoli di codice già esistenti, perchè l'omissione di atti di ufficio non la inventiamo in questo momento), avrà da parte della legge stimoli, pungoli che sono molto cogenti. Allora sia l'abusivo che l'amministratore sono messi alle strette. Questo lo facciamo perchè lo vogliamo, perchè vogliamo chiudere questo capitolo e inaugurare una nuova civiltà del territorio, se mi si consente questa espressione ambiziosa. Ecco perchè, sia detto tra parentesi, ho sempre ritenuto molto meschina l'idea, che circola sui giornali, che la legge si fa per procurare soldi all'erario. Non si tratta affatto di questo, bensì di una legge di sanatoria e di prevenzione che cerca di stabilire una nuova civiltà e una nuova cultura di governo del territorio.

Cari colleghi, parlo a cuore aperto e stabilisco una connessione che credo ci debba essere — infatti ritengo che nessuno di noi allacci intrighi nei corridoi — tra il confronto che costruttivamente, anche se proprio stasera si trova di fronte nodi molto seri da sciogliere, si è aperto pubblicamente tra i partiti della maggioranza e il Partito comunista e il dibattito in quest'Aula.

Le misure prese nel senso della severità hanno una condizione: le norme previste dal capo quarto, sul quale discuteremo in seguito e su cui sta anche avvenendo il confronto tra maggioranza e Partito comunista, si debbono realizzare nei fatti. Ieri il ministro Nicolazzi dava una cifra presuntiva di tre milioni di abusivi. Se dopo l'approva-

zione del disegno di legge in discussione la domanda di sanatoria verrà presentata da tutti i tre milioni di cittadini o dalla stragrande maggioranza di essi, noi potremo tranquillamente andare avanti con la parte repressiva. Ciò infatti significherebbe che, contro la minoranza che continua a porsi fuori legge, bisogna procedere con i rigori della legge. Se alla sanatoria — e su questo non do giudizi morali che tra l'altro sarebbero negativi, dal momento che ritengo che ciascuno debba sottostare alle leggi dello Stato — venisse sottratta l'adesione, cioè l'autodenuncia, ad esempio di un milione di cittadini, mi chiedo quali sarebbero le conseguenze che ci troveremmo a dover affrontare. Mi sembra che questo punto getti una luce sulle difficoltà che incontriamo nel confronto e nella discussione che si svolgono tra noi. Se l'ipotesi da me ventilata si verificasse, prendiamo in proposito l'articolo 7, applicheremmo, come imporrebbe la legge e come i sindaci dovrebbero fare, le sanzioni previste? Ci vuol poco però a capire che una repressione esercitata non contro 20, 30, 80 o 100.000 persone, ma contro un milione di capifamiglia verrebbe ad assomigliare ad una guerra civile o, quanto meno, aprirebbe lacerazioni tremende e porrebbe drammatici problemi di ordine pubblico.

Sulla scorta dell'esperienza, pertanto, c'è da temere che quello che verrebbe a verificarsi sarebbe totalmente diverso: ci troveremmo cioè di fronte all'inosservanza nei confronti della legge. Possiamo accogliere quanto proposto dai colleghi del Movimento sociale, possiamo stabilire quello che vogliamo, si può pubblicare una quantità di grida manzoniane, di fronte però a un milione di inadempienti, di fatto, in una società civile, si avrebbe la inefficacia delle norme. Tale inefficacia però non riguarderebbe soltanto il milione o i 500.000 cittadini inadempienti, ma al contrario significherebbe la legittimazione di tutto l'abusivismo successivo. Noi, votando delle norme — norme che vogliamo votare e non per niente io sostengo degli emendamenti che le rendono più rigorose — che mirano ad inasprire la repressione, paradossalmente otterremmo l'effetto contrario a quello sperato. Otterremmo cioè di rendere

operante un provvedimento che renderebbe irrefrenabile l'abusivismo. In questo caso infatti che cosa faremmo? Una seconda sanatoria o altre norme repressive? Sono cose che non si possono fare due volte.

DE CINQUE. La sanatoria della sanatoria.

LIBERTINI. Questo processo non può andare avanti, anzi cogliamo l'occasione per dire che il Gruppo comunista va al confronto e partecipa al dibattito nella ferma convinzione che una sanatoria è necessaria, perchè si tratta di chiudere un capitolo della storia italiana. Non immaginiamo, infatti, che ci sia un gruppo di cittadini onesti e un gruppo di cittadini disonesti: questo è un capitolo drammatico della storia italiana nel Mezzogiorno. Ebbene, lo vogliamo chiudere, ma altre sanatorie non le voteremo più. Ciò deve essere chiaro al paese ed io mi auguro, spero, sono convinto che questa dichiarazione sarà fatta da tutti i Gruppi, per cui il giorno in cui arriveremo al voto finale su questa legge — ed io spero che ciò avvenga in tempi brevi — si dovrà dire: questa è l'ultima volta, altrimenti questa legge è una burletta. Bisogna essere certi, però, che la legge funzioni.

Questa riflessione che faccio ora non riguarda il voto sull'articolo 7, ma riguarda il fatto che noi comunisti andiamo a votare l'articolo 7 e proponiamo degli emendamenti che sono più stringenti avendo consapevolezza del rischio che corriamo se l'intera legge non diventa funzionante e se — di questo parleremo più avanti e ne stiamo parlando nel confronto aperto, alla luce del sole, che non è un intrigo nei corridoi, ma è la prosecuzione di un dibattito, che rifaremo qui in Aula, portato avanti da forze politiche responsabili che cercano di avere il senso dello Stato che è cosa che prescinde dalle posizioni di ciascuno — in quella parte che riguarda la sanatoria non creeremo delle norme che nello stesso tempo — ed è questo il difficile equilibrio da ricercare — siano abbastanza severe, perchè non sia detto che conviene fare dell'abusivismo o che in definitiva si dà un premio all'abusivismo, ma siano norme che riscuotano quel consenso di

autodenuncia senza il quale la legge non è praticabile.

Questa è la grande questione che pongo ed io vorrei — lo dico prima di tutto a me, lo dico ai colleghi del Gruppo comunista e lo dico agli altri colleghi — che votassimo questi articoli con questa consapevolezza: alzando la mano tra poco per approvare, io spero, i nostri emendamenti e poi l'articolo 7, stabiliamo delle norme che, qualora l'intera legge non risponda ad un quadro di compatibilità con la condizione reale della società, assumeranno nella storia italiana esattamente il senso opposto al senso letterale che ad esse diamo.

Ho detto queste cose perchè so che intorno all'Aula ci sono attesa, curiosità e domanda per il fatto che, mentre procediamo faticosamente nell'esame degli articoli della legge, vi è questo confronto tra i partiti. Voglio rendere chiaro che, quando si pone il problema della distinzione tra tipi di abusivismo, non si pone solo un problema di iniquità sociale, che pure poniamo, ma si pone un problema di praticabilità della legge. Infatti, un Parlamento che fa leggi non praticabili è un Parlamento che ha perso il rispetto di se stesso e fa perdere ai cittadini il rispetto delle legge.

È dunque con questo animo che noi proponiamo i nostri emendamenti che voteremo, come voteremo l'articolo, dando atto del lavoro di miglioramento fatto, ma consapevoli della grande questione che questo voto ci pone successivamente.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Vorrei fare una brevissima osservazione sull'emendamento 7.10/1, proposto dai senatori Pirolo e Rastrelli, per annunciare che il Gruppo comunista è contrario all'emendamento per le seguenti ragioni che brevemente enuncerò.

L'emendamento intende aggiungere al subemendamento 7.10 del relatore le parole: «in tal caso, in contemporanea, promuove» — il soggetto è il giudice di cui al subemendamento del relatore — «azione penale, per il reato di omissione di atti d'ufficio, a carico

del sindaco o di chi per legge ne svolga le funzioni sostitutive o surrogatorie».

L'osservazione che si deve fare immediatamente è la seguente: si vorrebbe introdurre una norma che impone al giudice, che abbia emesso sentenza di condanna per violazione dell'articolo 17, lettera b), della legge n. 10 del 1977, di procedere per il reato di omissione di atti d'ufficio. Ora, in primo luogo, l'azione penale è già obbligatoria, addirittura per norma di rango costituzionale (l'articolo 112 della Costituzione) e quindi aggiungere ad una norma di tale rango una norma gerarchicamente inferiore che enunci ancora una volta l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale è assolutamente superfluo ed è fonte di dannose confusioni.

Ma ciò che è più grave è che tale norma pretende addirittura di individuare la qualificazione del reato alla quale il giudice dovrebbe attenersi nell'esercitare l'azione penale. È il giudice che, esercitando tale azione, qualificherà, nella contestazione dell'accusa in un primo tempo e poi nella sentenza di condanna, il *nomen iuris* del comportamento asseritamente illecito. Pretendere che in una legge venga stabilito quale *nomen iuris* il giudice debba attribuire al fatto illecito, credo sia veramente un voler sfondare le barriere normative di uno Stato di diritto qual è il nostro.

Quindi, per queste semplicissime e tecnicissime ragioni, al di là delle intenzioni, buone o cattive che siano, sottese al contenuto di questo emendamento, il Gruppo comunista dichiara che voterà contro l'emendamento e confida che il senso giuridico consigli tutti i colleghi di votare conformemente.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Intervengo, signor Presidente, per una valutazione complessiva dell'articolo 7 e degli emendamenti, denunciando la posizione del nostro Gruppo circa la votazione.

Innanzitutto, rispondendo al senatore Libertini, devo dire che la maggioranza è

pienamente cosciente di ciò che l'articolo 7 presuppone, se approvato, rispetto a tutta la successiva impostazione del disegno di legge. Peraltro, il rigore della normativa che andiamo ad introdurre per eventuali, futuri casi di abusivismo, nella sua durezza e nel meccanismo, anch'esso rigoroso, dei tempi e delle procedure che dovranno accompagnare l'accertamento di costruzioni abusive, nonché negli interventi repressivi previsti, credo sia già una indicazione precisa al paese che non c'è più la volontà di consentire che si riproducano situazioni quali quelle che hanno accompagnato i precedenti fenomeni di abusivismo. Soprattutto, si dà la certezza a coloro i quali saranno, un domani, tentati di ricorrere nuovamente ad operazioni di abusivismo che con questa legge non sarà possibile sfuggire, che l'intervento sarà immediato e non sarà possibile trovare forme di dilazione, di sottrazione, di allungamento dei tempi, quali quelle che hanno generato l'accumularsi dell'abusivismo. È stata infatti l'impossibilità di affrontare con i vecchi strumenti il fenomeno dell'abusivismo che ci ha imposto di introdurre il provvedimento del condono, di cui al capo quarto.

Siamo perfettamente coscienti di tutto questo e quindi cerchiamo di dare chiarezza e pulizia estrema alle norme, facilità di interpretazione, immediatezza di applicazione. Sappiamo, altresì, che l'ultima parte del provvedimento legislativo, cioè il condono, potrà trovare difficoltà di applicazione: facciamo quindi una legge perchè venga applicata, perchè si possa finalmente arrivare a chiudere un brutto capitolo della storia del nostro paese. Però, questo deve essere fatto seguendo principi rigorosi, in quanto un domani, di fronte al paese e alle critiche che già si sono levate, nel senso che il condono sarebbe troppo permissivo e che non si terrebbe conto di certe situazioni particolari, abbiamo il dovere di dare la dimostrazione, con la parte riguardante il condono edilizio, di avere da un lato usato equilibrio, equità, misure che corrispondono alla differenziazione delle situazioni, ma anche di aver esaminato la gravità di certe situazioni che non si possono nascondere e mistificare per motivare un trattamento particolarmente permis-

sivo, in modo che poi il condono possa effettivamente realizzarsi e non restare sulla carta. Ci sono anche questi principi, questi doveri, queste responsabilità rispetto alle quali la maggioranza — e, per quanto mi riguarda, il mio Gruppo — è intenzionata a rispondere con chiarezza alla pubblica opinione e al paese che attende il varo di questo provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti, per la chiarezza delle norme, la formulazione dei primi due, il 7.1 e il 7.2 presentati dal Partito comunista, non renderebbe, rispetto al testo approvato dalla Commissione, quella limpidezza della procedura che individua nel momento della demolizione e dell'acquisizione al pubblico demanio dell'opera abusiva un certo tipo di provvedimento repressivo. Legare il concetto di totale difformità alla sola idea di variante essenziale creerebbe poi problemi reali di applicazione perchè la variante essenziale è meno di ciò che invece con chiarezza individua il primo comma dell'articolo 7. Esso parla dell'opera in totale difformità e, così come individuata da quella dizione varata dalla Commissione, essa può essere autonomamente e con chiarezza accertabile, demolibile, acquisibile al pubblico patrimonio. Infatti chi vive l'esperienza della professione forense o l'esperienza amministrativa sa che vi è una casistica sempre diversificata nelle situazioni che si devono affrontare. Con i due emendamenti che propone il Partito comunista si creerebbe, invece, una maggiore difficoltà di applicazione specifica ai casi che si presentano, relativamente alla norma più importante che è quella concernente la repressione dei fenomeni futuri di abusivismo.

Vi sono senz'altro emendamenti sui quali esprimeremo voto favorevole, come ad esempio quelli che eliminano il richiamo al prefetto, in relazione a quanto abbiamo deciso nella scorsa seduta, ma non ritorno su discussioni svolte. Per quanto riguarda tuttavia il problema sottolineato dal senatore Lotti, ossia che, dopo l'inottemperanza dell'abusività a demolire, si possa anche prevedere che l'opera abusiva sia acquisita con delibera comunale e mantenuta per usi di fine pubblico al demanio stesso senza essere demoli-

ta, credo che sia preferibile la formulazione della Commissione, perchè risponde alle realtà diversificate che ci troveremo ad affrontare con l'applicazione della norma. Infatti non può sempre affermarsi, di fronte ad un'opera abusiva, che si debba comunque e sempre demolire, o che invece possa essere preferibile, per fini pubblici, che l'opera acquisita al pubblico demanio possa essere utilizzata per finalità ed interessi della collettività. Diamo quel minimo di elasticità che non toglie niente alla durezza e allo scoraggiamento che si deve esercitare nei confronti del potenziale abusivista. Questo non verrà meno scoraggiato sapendo che comunque l'opera sarà demolita; quello che deve sapere è che, se decorre il termine di 90 giorni, immediatamente e con effetto automatico l'opera passa al comune. Questo è il maggior effetto deterrente: perde la proprietà non solo dell'opera ma anche quella del terreno su cui essa insiste.

Vorrei fare un'ultima considerazione per quanto riguarda quegli emendamenti — tra cui uno presentato dal relatore — che prevedono, ove non vi sia stata l'iniziativa della demolizione da parte del sindaco o del presidente della giunta regionale, che il magistrato investito del procedimento penale, se nel momento in cui emette la sentenza accerta che è rimasta inerte l'autorità amministrativa cui la legge attribuiva l'iniziativa della demolizione, provvederà con la stessa sentenza a disporre comunque la demolizione. Il testo presentato dal relatore è preferibile rispetto a quello presentato dal Gruppo comunista, in quanto quest'ultimo fa genericamente riferimento ai reati di cui all'articolo 17, lettera *b*), della legge n. 10 del 1977, e quindi estenderemmo la demolizione anche in casi di ristrutturazione, rispetto alle quali invece, con l'articolo 8, prevediamo una sanzione diversa, mentre l'emendamento del relatore si riferisce alle opere di cui all'articolo 7, e cioè alle nuove costruzioni, alle opere in totale difformità per le quali con chiarezza non vi è alcuna possibilità che ci sia una misura repressiva diversa dalla demolizione.

Quindi precisare che il pretore deve comunque ordinare la demolizione rispetto

alle opere previste dall'articolo 7 è una definizione più precisa e puntuale di quella che era contenuta nell'emendamento del Gruppo comunista. Pregherei pertanto il proponente di ritirare tale emendamento e di appoggiare, invece, quello presentato dal relatore.

Infine — e concludo — sono contrario al subemendamento, per le ragioni che ha già richiamato il collega Battello, perchè è chiaro che di fronte a tutta una serie di doveri e di compiti che sono anche cadenzati da un rapporto, che il segretario comunale ogni 30 giorni deve fare all'autorità giudiziaria, degli accertamenti, compiuti da agenti di polizia giudiziaria, di infrazioni, la mancanza di esercizio dei doveri del sindaco previsti dall'articolo 7 potrà avere domani molte meno giustificazioni che non in passato. Non occorre insegnare al giudice ciò che deve fare. Credo che nel momento in cui il giudice accerti che inerzia c'è stata, certamente tra i suoi doveri ci sarà anche quello di promuovere l'azione penale che riterrà più confacente al caso per l'inerzia stessa, e per la non osservanza dei doveri che la norma prescrive.

Per queste ragioni sono contrario e dichiaro che voteremo contro il subemendamento presentato dal Gruppo missino. (*Applausi dalla sinistra*).

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, poche considerazioni sugli emendamenti che stiamo per votare.

Noi ovviamente voteremo contro gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista, in particolare gli emendamenti 7.6 e 7.7 che prevedono la soppressione del prefetto dal contesto dell'articolo.

Ci siamo già soffermati su questo problema nella scorsa seduta; si voleva in un primo tempo demandare questo compito di sostituzione al commissario di Governo, ma per una falsa interpretazione di quanto detto dal senatore Mancino si è poi arrivati addirittura alla soppressione della menzione del

prefetto, cosa sulla quale mi sembra che tutti i Gruppi stiano in questo momento meditando e ripensando. Questa, senatore Mancino, è la verità.

Si tratta di una discussione che si è riaperta dopo quello che è successo nella scorsa seduta. Ora, il fatto che il Gruppo comunista in questo momento presenti sull'articolo 7 ancora una volta la soppressione dell'intervento del prefetto in caso di inerzia del sindaco o della giunta regionale mi pare che porti come logica conseguenza l'esame del nostro subemendamento. Qualcuno infatti deve pur poter intervenire nell'inerzia generale, e allora ecco la denuncia al magistrato, ma il magistrato non può non rilevare in questo caso che vi è un'omissione di atti di ufficio e quindi dobbiamo richiamare nella legge tale indicazione. Il magistrato, nel momento in cui ordina la demolizione delle opere abusive, deve anche dire di chi è la responsabilità della omessa demolizione delle opere. È un corollario, me ne rendo conto.

LIBERTINI. È obbligatorio.

PISTOLESE. Appunto, ma lo vogliamo mettere proprio per spaventare quelli che abusivamente costruiscono. Occorre che sappiano che il sindaco ha il dovere di intervenire per la demolizione e se non lo fa interviene il magistrato, il quale deve a sua volta essere richiamato a quello che è un suo obbligo — che gli andiamo a ricordare in questo caso particolare —, cioè quello di denunciare per omissione di atti di ufficio quel sindaco che non ha effettuato la demolizione.

Il problema sembra di secondo piano, senatore Mancino, ma non lo è.

MANCINO. Se il magistrato non intervenisse, sarebbe responsabile lui di omissione.

PISTOLESE. Voi volete eliminare l'intervento del prefetto; ritorno su questo argomento non perchè la prefettura mi interessi in maniera particolare, ma perchè questo è uno dei punti fondamentali. Voi non volete istituire un controllo sull'attività del sindaco

perchè (si verificherà certamente) il sindaco non farà demolire le opere di quel cittadino che è della sua parte politica e invece, caso mai, si accanirà sui cittadini che aderiscono alla parte opposta. Alla richiesta del sindaco deve subentrare eventualmente l'intervento della regione, ma se non interviene la regione deve intervenire il prefetto e quindi lo Stato. Lo Stato esiste e noi non lo vogliamo sopprimere in quella che è la sua *longa manus*, cioè la prefettura. Nell'inerzia dei vari sindaci o della giunta regionale, vi è il diritto del prefetto, quindi dello Stato, di sostituirsi e di intervenire. Di fronte all'obiezione che la legge non prevede ciò, ribadisco che siamo legislatori, stiamo approvando una legge e possiamo stabilire che in caso di inerzia subentri il prefetto. Non è colpa di nessuno, caro Mancino, se noi stabiliamo in questa sede che in caso di inerzia subentra il prefetto. Voi non approvate o quanto meno esaminate in senso negativo l'emendamento presentato dal senatore Rastrelli, il quale prevede, proprio in considerazione della situazione del costruttore abusivo e quindi dell'inerzia del sindaco che non interviene, e ordina in questo caso, in sede di demolizione delle opere, di richiamare la responsabilità di coloro che hanno omesso di compiere il proprio dovere. Non si può lasciare nel vago tutta la situazione, in maniera che il sindaco si regoli a suo piacimento in un modo o nell'altro, ma dobbiamo affermare tassativamente che ha dei doveri, che sono controllati, e che se è inerte interviene il prefetto o quanto meno l'autorità giudiziaria che deve accertare se sussistono delle responsabilità. Infatti, un sindaco che giustifica il motivo per cui non è potuto intervenire non sarà condannato, ma è giusto che il giudice inizi e promuova l'azione penale, fatto che deve essere stabilito per legge e che noi vogliamo ricordare per maggior rigore in questa sede.

Dichiaro quindi di votare a favore dell'emendamento presentato dal relatore e a favore del subemendamento presentato dal mio Gruppo politico. A questo proposito vorrei segnalare, signor Presidente, che gli emendamenti 7.9 e 7.10 sono simili e che noi abbiamo presentato un subemendamento al 7.10. Se lei mette in votazione prima l'emen-

damento 7.10, che mi sembra più completo, risulterebbe assorbito il 7.9. Se viceversa mette in votazione prima l'emendamento 7.9, allora il mio emendamento deve essere collegato a quest'ultimo, altrimenti resterebbe precluso. Mi rimetto a lei sulla decisione di come regolarsi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BASTIANINI, relatore. Il mio parere sull'emendamento 7.1 è contrario per un motivo molto semplice e spenderò poche parole per chiarirlo. In questo caso si intrecciano gli articoli 7, 16 e 30. Nel testo della Camera, attraverso il riferimento alle variazioni non essenziali, veniva di fatto ad introdursi un potere regionale nel determinare il livello di accesso al penale. La Commissione competente del Senato ha rilevato questo fatto e ha indicato la necessità di trovare una soluzione, che è stata trovata separando la variazione essenziale dalla variazione non essenziale, affidando alla legge dello Stato la determinazione di ciò che si intende per variazione essenziale e rimandando alla regione la determinazione di ciò che si intende per variazione non essenziale.

Dal punto di vista della sanzione penale riservata alla variazione essenziale questa risulta stabilita con legge dello Stato, mentre per quanto riguarda le sanzioni amministrative di fatto la legge le sovrappone, quindi non innova rispetto al testo della Camera.

Per questo motivo, al fine di rispondere ad una precisa indicazione della Commissione affari costituzionali, si è ritenuto di dover operare in questa linea e pertanto il rispetto di questa impostazione è incompatibile con l'accoglimento dell'emendamento 7.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2 il parere del relatore è contrario per i motivi che ho sopra richiamato. Si tratta infatti di un emendamento che sviluppa un'ipotesi contenuta nell'emendamento 7.1. Di conseguenza, essendo contrario al 7.1, lo stesso vale per il 7.2.

Riguardo all'emendamento 7.3, il parere del relatore è favorevole. Riteniamo infatti che sia opportuno esplicitare che si tratta di

superficie utile complessiva, cioè della superficie di calpestio e non della superficie coperta.

Il parere del relatore sull'emendamento 7.4 è contrario, in quanto ci sembra si tratti di opere già acquisite al comune. Di massima è il comune che deve provvedere alla demolizione, ma non possiamo escludere che in particolari casi, con una procedura ben individuata, il comune possa rilevare l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera. Ho l'impressione che l'impostazione dell'emendamento 7.4 risponda più a un rigore di facciata che non a un'opportunità di sostanza.

Il parere del relatore sull'emendamento 7.5 è favorevole. Riteniamo opportuno eliminare il riferimento specificativo dei vincoli in quanto, inserito per essere certi di coglierne l'intera totalità, potrebbe risultare riduttivo rispetto alla realtà delle previsioni degli strumenti urbanistici o delle norme amministrative.

Sull'emendamento 7.6 il parere del relatore è favorevole come logica conseguenza a seguito dell'esito della votazione sull'articolo 4. Lo stesso valga per quanto riguarda gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Riguardo agli emendamenti 7.9 e 7.10 e al subemendamento presentato dal Movimento sociale italiano all'emendamento 7.10, pur condividendo in pieno lo spirito che ha motivato questo subemendamento, ritengo di non poterlo accogliere per le motivazioni già illustrate dai senatori che mi hanno preceduto. Non possiamo, in vista di un fine giusto, stravolgere di fatto un assetto normativo che risulta chiaro dal quadro delle leggi vigenti. Chiederei invece al senatore Libertini e agli altri presentatori di ritirare l'emendamento 7.9 e di confluire sull'emendamento 7.10 che, salvo il chiarimento per le opere di cui al presente articolo, di fatto tratta la materia in modo analogo.

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del Governo è conforme a quello testè espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'emendamento 7.9 se accettano l'invito del relatore a ritirarlo.

LOTTI. Accettiamo l'invito del relatore, condividendo la sua impostazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10/1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Egregi colleghi, capisco la vostra impazienza, ma voi dovete capire lo sforzo che stanno compiendo i colleghi della Commissione lavori pubblici, sia del Gruppo comunista che delle altre forze politiche, che da quattro giorni stanno lavorando attorno a tali questioni. Quindi vi prego di avere un attimo di pazienza e di tolleranza.

Vogliamo comunicare, signor Presidente, il nostro voto di astensione sull'articolo 7; astensione determinata dal fatto che, anche se valutiamo positivamente l'accoglimento di gran parte degli emendamenti da noi proposti e dei miglioramenti da essi introdotti, non è stato accolto l'emendamento 7.1, illustrato dal collega Visconti, e l'emendamento 7.2 che, a nostro avviso, avrebbero dato un grande contributo di semplificazione alle procedure di demolizione delle opere abusive.

È questo, in sintesi, il motivo per cui il Gruppo comunista si asterrà su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Interventi di ristrutturazione edilizia).

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 25, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza,

decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.

3. È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

5. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.

6. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione al prefetto e alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

7. In caso d'inerzia del presidente della giunta regionale provvede, entro i successivi trenta giorni, il prefetto, che è tenuto alla contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole da: «con riferimento» sino alla fine del comma con le altre: «dall'ufficio tecnico erariale».

8.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Trasferire il terzo comma alla fine dell'articolo.

8.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al quinto comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il parere si intende espresso in senso favorevole alla restituzione in pristino».

8.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sostituire il sesto e settimo comma con il seguente: «Si applicano le disposizioni dei commi ottavo e nono dell'articolo 7».

8.7 IL RELATORE

Al sesto comma sopprimere le parole: «al prefetto e».

8.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Sopprimere il settimo comma.

8.5 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti delle opere di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora comportino modificazioni della destinazione d'uso in assenza di concessione o in totale difformità da essa».

8.6 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI,
GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI,
VISCANTI, PINGITORE

Invito i presentatori a illustrarli.

* VISCANTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 8.1 e 8.2.

L'emendamento 8.1 si riferisce alle valutazioni in ordine alle sanzioni pecuniarie. Noi proponiamo che, per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, si faccia riferimento al valore venale; quindi l'organo che dovrà valutare tecnicamente deve essere l'ufficio tecnico erariale, sia che si tratti di abitazione, sia che si tratti di immobili adibiti ad uso diverso, costruiti abusivamente.

Sosteniamo la necessità dell'unificazione, quindi, in un unico organismo a cui vengono assegnati dei termini previsti da questo disegno di legge all'articolo 27.

L'ufficio tecnico erariale avrebbe 120 giorni per determinarlo. Per quanto riguarda l'emendamento 8.2, quindi, noi proponiamo solo il trasferimento del terzo comma alla fine dell'articolo, in quanto la norma in esso contenuta è di carattere generale e di conseguenza valevole per tutto l'articolo.

LOTTI. Signor Presidente, con l'emendamento 8.3 intendiamo introdurre il seguente principio. Quando — in presenza di opere eseguite su immobili per i quali esistono dei particolari vincoli, anche se non esplicitamente risultanti dalla legge — per la restituzione in pristino delle opere o per la loro demolizione sia necessario acquisire il parere di competenti amministrazioni dello Stato, tale parere deve intendersi come favorevole alla restituzione in pristino, qualora non venga espresso entro 120 giorni dalla richiesta. Chiediamo pertanto con tale emendamento di sostituire l'ultimo periodo del quinto comma, laddove invece è detto che, qualora il parere non venga reso, sarà il sindaco a decidere autonomamente. Al contrario, come ho appena detto, noi proponiamo che, qualora il parere non venga espresso, esso debba intendersi come tacitamente favorevole alla remissione in pristino. La motivazione di questa nostra posizione è evidente: vogliamo che ci sia un controllo penetrante da parte dell'amministrazione dello Stato, e in modo particolare della Sovrintendenza, sugli abusi che verranno eventualmente realizzati e chiediamo che, qualora questi pareri non vengano espressi da parte della Sovrintendenza entro il termine prefissato, si debba in ogni caso preferire la remissione in pristino della situazione piuttosto che il mantenimento di interventi chiaramente lesivi del patrimonio artistico nazionale.

L'emendamento 8.4, a sua volta, è un'ovvia conseguenza del voto da noi espresso sull'articolo 7. Vi è infatti un riferimento ormai improprio al prefetto. La stessa motivazione è valida anche per l'emendamento 8.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.6, riteniamo che si debba conservare la nostra posizione, per il momento non accolta dai colleghi della maggioranza, in quanto così si impedisce che vi siano, attraverso l'introduzione di modificazioni della destinazione d'uso degli immobili, incentivi per il cittadino a produrre abusivamente degli interventi sull'edificio, prefigurando in tal modo una situazione edilizia tale da consentire anche una facile modifica della destinazione d'uso. Tale emendamento è conseguente e coerente ad una serie di posizioni già prece-

dentemente esposte e ritengo pertanto superfluo addentrarmi ulteriormente nella sua illustrazione.

BASTIANINI, *relatore*. Il relatore illustrerà brevemente l'emendamento 8.7 e darà una valutazione sugli emendamenti che vanno dall'8.1 all'8.6, formulando anche un richiamo allo spirito che ha guidato, relativamente all'articolo 8, i lavori della Commissione.

L'emendamento 8.7 riprende, semplificandolo, il lavoro della Commissione, che introduce i poteri sostitutivi anche nel caso della ristrutturazione edilizia così come è previsto per gli interventi di cui all'articolo 7. Si è ritenuto preferibile un richiamo all'articolo 7 piuttosto che una duplicazione della specifica delle procedure di intervento sostitutivo.

Voglio solo ricordare che per doveroso coordinamento l'emendamento 8.7 deve essere scritto nel modo seguente: «Si applicano le disposizioni del comma ottavo dell'articolo 7» anziché: «Si applicano le disposizioni dei commi ottavo e nono dell'articolo 7» in quanto con la precedente votazione il comma nono dell'articolo 7 è stato soppresso.

L'articolo 8 esce dalla Commissione del Senato, e spero dal voto dell'Aula, sensibilmente migliorato rispetto al testo della Camera in ordine alla tutela del patrimonio edilizio del paese, specie per quanto riguarda quello con valore storico ed ambientale.

Un maggior ruolo è affidato alle autorità competenti ai vincoli; una più incisiva normativa viene stabilita per i fabbricati soggetti a vincolo ed inoltre vi è l'introduzione del potere sostitutivo: questi sono gli elementi che mi confortano in questo giudizio che ritengo debba restare anche agli atti dell'Aula oltre che in quelli della Commissione per rispondere ad una critica troppo facile che accusa sempre il Parlamento di essere insensibile a questi problemi.

Il parere del relatore è contrario all'emendamento 8.1 non perchè vi sia un pregiudizio ideologico rispetto all'impostazione dei senatori comunisti che, anzi, per certi versi risulterebbe più convincente, ma per una valutazione realistica che induce il legislatore a

non caricare di impegni organi, quale l'ufficio tecnico erariale, che già fanno fatica a smaltire il lavoro esistente per cui si è preferito fare riferimento ad un criterio automatico per la determinazione delle sanzioni.

Ritengo che non sia errato ricorrere all'ufficio tecnico erariale, ma non è errato nemmeno, per le motivazioni addotte, difendere il riferimento al valore convenzionale.

Sull'emendamento 8.2 il parere del relatore è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3, credo che ci troviamo nuovamente di fronte ad una forma di rigore eccessivo in quanto si riconosce un potere di determinazione alla competente autorità e, se questa non l'esercita, si ripristina la facoltà del sindaco di decidere in un senso o nell'altro. Credo che questo sia un atto di riguardo nei confronti delle autonomie: riconosciamo che per questi beni vi debba essere un intervento dell'autorità competente al vincolo, ma se questo non viene esercitato, occorre che il sindaco ritorni nella pienezza del potere di decidere sulla sanzione. Il testo, così come è scritto, afferma che riguardo agli edifici vincolati, anzi riguardo a tutti gli edifici compresi nelle zone A anche non vincolati, la decisione sulla irrogazione della sanzione pecuniaria o la rimessa in pristino debba avvenire sentito il parere vincolante delle competenti autorità. Il problema è: se le competenti autorità non esprimono il parere, che cosa fa il sindaco? Il Gruppo comunista dice che si deve rendere obbligatoria la rimessa in pristino; noi invece diciamo che, ove non intervenga il parere, il sindaco riabbia una sua libertà di decisione sulla irrogazione della sanzione e sulla rimessa in pristino. Pertanto il parere del relatore è contrario all'emendamento.

Sull'emendamento 8.7, essendo del relatore, il parere è implicito; sull'emendamento 8.4 esprimo parere favorevole per i ben noti motivi; sull'emendamento 8.5 esprimo parere favorevole; sull'emendamento 8.6 esprimo parere contrario e per essere proprio franco devo dire che su questo articolo vi è — si tratta di una valutazione — non una sfumatura tra la maggioranza e l'opposizione comunista ma una divergenza relativa al controllo delle destinazioni d'uso dei fabbricati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TASSONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 8.5 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.7.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Esprimo, signor Presidente, il voto contrario dei senatori comunisti all'articolo 8, motivato dal fatto che in esso intrave-

diamo, nella formulazione proposta dalla maggioranza, una serie di elementi volti apparentemente ad introdurre motivi di grande rigore, ma che in effetti consentono tutta una serie di possibilità di sanatorie future per azioni abusive che non sono certamente di secondaria importanza.

Questa è la motivazione di fondo che ci porta a dire di no a questo articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Opere eseguite senza autorizzazione).

1. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 25, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

2. La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della presente legge.

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da

leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

4. Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni di cui al comma precedente.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti:

Al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «opere stesse» inserire le altre: «, determinato dall'ufficio tecnico erariale.».

9.1 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al primo comma sopprimere il secondo periodo.

9.2 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Sopprimere il secondo comma.

9.3 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al terzo comma, sostituire le parole: «può ordinare» con le altre: «ordina».

9.4 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al terzo comma, sostituire le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» con le altre: «pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere e comunque in misura non inferiore a lire dieci milioni».

9.5 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al terzo comma sostituire le parole: «a lire 10 milioni» con le altre: «a lire 20 milioni».

9.8 IL RELATORE

Al quarto comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta il parere si intende espresso in senso favorevole alla restituzione in pristino».

9.6 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Al quarto comma, sopprimere l'ultimo periodo.

9.7 LIBERTINI, ANGELIN, BISSO, CHERI, GIUSTINELLI, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Se lei consente, signor Presidente, illustrerò, anche perchè si tratta di materia strettamente connessa, tutti gli emendamenti all'articolo 9 presentati dai senatori comunisti.

L'articolo 9 riguarda una fattispecie precisa, quella delle opere eseguite senza autorizzazione. L'obiettivo che i senatori comunisti si pongono con la presentazione dei loro

emendamenti, dal 9.1 al 9.7, è quello di introdurre, anche in una materia sottoposta alla semplice autorizzazione da parte dell'autorità comunale, una serie di vincoli e di garanzie volti ad impedire anche questi che potrebbero essere configurati come casi di abusivismo minore futuro.

Innanzitutto, noi intendiamo sancire un sistema di pene che sia effettivamente disincentivante dell'abusivismo futuro. In tale senso si muovono gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.5. Intendiamo anche impedire che per questo abusivismo minore, ma non certo meno diffuso e meno grave, il sindaco abbia possibilità di avere troppi margini di consenso e di manovra. Pertanto diciamo che il sindaco non «può ordinare la rimessa in pristino» ma, con il nostro emendamento 9.4, il sindaco «ordina» senza aprire spazi di discrezionalità che potrebbero indurlo a tollerare una serie di piccoli abusi.

Con il nostro emendamento 9.6 intendiamo anche ribadire la posizione già espressa a proposito della discussione sull'articolo 8, ossia il principio in base al quale, qualora le amministrazioni dello Stato chiamate ad esprimere il parere in ordine alla rimessa in pristino o meno di determinate opere non lo esprimano entro il termine loro assegnato, questo debba essere sempre inteso espresso in senso favorevole alla restituzione in pristino. Si tratta, come vedete, di una posizione coerente con quella che abbiamo sostenuto in sede di discussione dell'articolo 8. Auspichiamo che questo nostro emendamento sia accolto perchè, diversamente, non vi è dubbio che lasceremmo aperte le porte — e anche le finestre — ad un piccolo, strisciante abusivismo che sarebbe tale da compromettere fortemente il patrimonio architettonico e storico del nostro paese.

Sono queste, signor Presidente, in sintesi, le motivazioni per le quali chiediamo che l'Assemblea si pronunci favorevolmente sugli emendamenti proposti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e ad illustrare altresì l'emendamento da lui presentato.

BASTIANINI, relatore. Il parere del relatore sull'emendamento 9.1 è contrario per le motivazioni già illustrate relativamente all'emendamento 8.1.

Riguardo all'emendamento 9.2, credo che tale modifica renderebbe, al limite, meno incisivo l'effetto delle possibilità di azioni di controllo di cui al primo comma dell'articolo 8 e pertanto il parere è negativo.

Per quanto concerne l'emendamento 9.3, il parere è ugualmente negativo.

L'emendamento 9.8, da me proposto, si collega al terzo comma dell'articolo 9. In effetti la lettura dell'emendamento comunista 9.5 ci ha indotti ad una valutazione: potrebbe capitare che, ove scattasse il potere parallelo riferito all'autorità competente al vincolo, si vengano a configurare sanzioni inferiori a quelle previste dal primo comma nel caso ordinario. Per questa ragione la sanzione pecuniaria di cui al terzo comma dell'articolo 9 viene elevata a 20 milioni proprio per consentire uno spazio di manovra. In realtà l'articolo 9 sembra configurarsi come una gradualità di interventi: in condizioni ordinarie scatta il primo comma dell'articolo stesso, per gli immobili vincolati scatta una possibilità di intervento diretto dell'autorità competente al vincolo, per gli immobili non vincolati ma nelle zone alte di valore storico-ambientale delle nostre città scatta un'azione che richiede il parere vincolante delle amministrazioni competenti al vincolo.

Questo è lo spirito che ha informato i lavori della Commissione. In effetti poteva esserci una smagliatura nelle sanzioni pecuniarie e non aderiamo alla proposta di cui all'emendamento 9.5, ma correggiamo l'entità della sanzione pecuniaria elevandola a 20 milioni di lire.

Sull'emendamento 9.4 il parere del relatore è nuovamente negativo perchè quando opera l'autorità competente al vincolo sembra davvero eccessivo, in forza di legge, obbligare alla restituzione in pristino perchè la stessa autorità competente al vincolo potrebbe, pur comminando una sanzione pecuniaria elevata, riconoscere che l'intervento è nell'interesse dell'immobile vincolato

stesso. Siccome si tratta dell'autorità competente al vincolo, eliminare questo potere discrezionale mi sembra cautela eccessiva. Pertanto, lo ripeto, il parere sull'emendamento 9.4 è negativo.

Sull'emendamento 9.5 il parere è negativo in quanto, parzialmente almeno, accolto dall'emendamento del relatore, il 9.8.

Sull'emendamento 9.6 il parere è negativo per le stesse considerazioni già svolte per il precedente emendamento 8.3, cioè di ripristinare un potere decisionale del sindaco ove non intervenga il parere della autorità competente al vincolo.

Sull'emendamento 9.7 il parere è ancora negativo, in quanto, nella fattispecie, è evidente che, essendoci la restituzione in pristino, non è opportuna la comminazione della sanzione pecuniaria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 9 ad eccezione dell'emendamento 9.8 sul quale, invece, si pronuncia favorevolmente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, prendo la parola per sottolineare ancora — e lo farò ogni qual volta la maggioranza me ne darà, purtroppo, l'occasione — che con il voto contrario all'articolo 9, così come proposto dalla maggioranza, i senatori comunisti intendono ribadire che, in riferimento alla lotta all'abusivismo futuro, si sta progressivamente abbassando la guardia in un modo che ci preoccupa e che abbiamo cercato, purtroppo invano, di contrastare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sui lavori del Senato

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, come relatore sul disegno di legge n. 646, chiederei, vista l'opportunità di alcuni approfondimenti relativi agli articoli 10 e seguenti, la

sconvocazione della seduta notturna di oggi e il rinvio del seguito della discussione alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Bastianini si intende accolta.

La seduta notturna prevista per oggi dal calendario dei lavori pertanto non avrà più luogo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, POLLIDORO, NESPOLO, PINTUS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intende assumere per avviare a soluzione il grave problema delle attuali disfunzioni delle Direzioni provinciali del tesoro. Nella sola sede di Cuneo, ad esempio, l'arretrato accumulato è pari alla vertiginosa cifra di 17.000 pratiche: vi sono pensionati e dipendenti statali che attendono la definizione della loro posizione retributiva dal 1977!

A parere degli interroganti, il Governo, imponendo un ennesimo rinvio della discussione dell'apposito disegno di legge, ha inferto un altro pesantissimo colpo all'efficienza di questo settore così delicato della Pubblica Amministrazione, che invece ha bisogno di essere adeguato e potenziato in tempi rapidi, sia per quel che riguarda la copertura dei molti vuoti dell'organico, sia per quanto riguarda l'entrata in funzione e l'utilizzazione del servizio di automazione.

(3 - 00553)

GIANOTTI, PASQUINI, MILANI Armelino, PIERALLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale sia il giudizio del Governo sulla violazione dei diritti umani in Iran, tenuto conto che, secondo notizie apparse sulla stampa, sarebbero oltre 10.000 gli oppositori fucilati dal regime di Teheran e decine di migliaia i cittadini sottoposti a tortura.

Si chiede, inoltre, se il Governo non ritenga di compiere un passo presso le autorità iraniane al fine di esprimere la riprovazione e la preoccupazione del popolo italiano.

(3 - 00554)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GARIBALDI. — *Ai Ministri del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che con la riforma sanitaria le funzioni dell'ENPI sono state trasferite alle USL;
che tra le attività dell'ENPI ce ne erano alcune, di carattere prettamente sanitario, espletate mediante l'opera di medici specialisti a rapporto convenzionale modulato sulla falsariga della CNU per la medicina specialistica convenzionata interna;

che con lo scioglimento dell'ENPI i medici specialisti di cui sopra sono passati a regime di convenzione con le USL, ovvero se ne sono andati in tempi diversi, e cioè dopo essere transitati alle USL;

che, a questi ultimi, l'ENPI a termini di convenzione avrebbe dovuto liquidare il « premio di operosità »;

che, almeno in un paio di casi (a conoscenza dell'interrogante), l'ENPI assume non essere tale « premio » dovuto in quanto la richiesta della sua liquidazione avrebbe dovuto essere presentata entro « un certo termine » (ignorasi quale);

osservato come il « premio » in discorso appaia una sorta di salario differito e quindi diritto soggettivo indisponibile,

si chiede se non si ritengano pretestuose e comunque inopportune le argomentazioni degli addetti alla liquidazione dell'ex ENPI e, in ogni caso, se non si ritenga di dover intervenire al fine di evitare un patente abuso e comunque una indebita tesaurizzazione di denaro non proprio.

(4 - 01186)

GIANOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — La legge (regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084) stabilisce che lo studente che studia da solo (privatista) debba presentarsi a sostenere esami di idoneità alla clas-

se alla quale vuole iscriversi presso scuole statali oppure presso scuole private legalmente riconosciute.

Se lo studente sostiene e supera l'esame presso una scuola statale, egli non incontra alcun vincolo in merito all'eventuale iscrizione all'anno per il quale ha ottenuto l'idoneità; se invece sostiene l'esame presso una scuola privata legalmente riconosciuta, allo studente è fatto obbligo, qualora intenda frequentare la classe per la quale ha ottenuto l'idoneità, di iscriversi nella scuola privata presso la quale ha sostenuto l'esame di idoneità.

Ad imporre questa diversità di trattamento non è la legge, che non può ammettere tale assurda disparità; è, invece, una circolare del 15 maggio 1929, n. 77, che fissa questo obbligo: il « titolo di ammissione » per lo studente di cui sopra « non avrà pieno valore per l'iscrizione ad altre scuole ». Si tenga conto che tale circolare fu emessa sotto il fascismo e due mesi dopo la firma dei Patti lateranensi.

Ma una recente circolare (decreto ministeriale del 30 gennaio 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1984) giunge ad imporre alcune mostruosità: si impone, in maniera ancora più tassativa che nella circolare del 1929, l'obbligo a frequentare la stessa scuola privata in cui si è sostenuto l'esame e — incredibile! — si stabilisce che lo studente, che ha superato l'esame in una scuola privata legalmente riconosciuta, si iscriva l'anno successivo ad una classe della medesima scuola, « a pena di nullità dell'esame ». Questa circolare introduce dunque un'innovazione radicale nell'ordinamento scolastico: l'esame non serve più ad accertare l'idoneità del giovane ed essa non appartiene più al medesimo, ma alla scuola privata che lo ha esaminato. Ancora: mentre precedenti circolari prevedevano il nulla-osta per la deroga all'obbligo di frequenza nella medesima scuola, l'attuale circolare non ne fa cenno.

Di fronte a ciò, non si sa se lamentarsi più dello scempio della legge e dei diritti dei cittadini o del comportamento scandaloso di favore ai privati da parte dell'Amministrazione che ha redatto e diffuso la circolare.

Tale stato di cose determina il caso seguente. Quattro studenti frequentavano nel-

lo scorso anno scolastico il liceo scientifico privato di Buttigliera Alta (Torino), che non ha riconoscimento legale, ragione per la quale essi hanno dovuto sostenere gli esami di idoneità presso il liceo privato « Faà di Bruno » di Torino. Nel presente anno scolastico questi quattro studenti intendono iscriversi ad un liceo statale: non lo possono fare perchè non ottengono il nulla-osta e forse, in conseguenza della recente circolare, non possono ottenerlo. Ora questi ragazzi sono a casa e, se vogliono riprendere la frequenza, devono tornare alla scuola privata (quota di iscrizione lire 2.500.000 più extra).

Si chiede al Ministro quali ragioni motivino questa parte della circolare in oggetto e se non ritenga urgente ritirare tali direttive chiaramente illegittime e pesantemente discriminatorie.

(4-01187)

BONAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la situazione della Pretura di Montecchio (Reggio Emilia) è sempre più precaria per la vacanza, dal 26 marzo 1975, del posto di pretore e per le carenze di personale della cancelleria e degli ufficiali giudiziari;

che tutto questo ha portato alla paralisi dell'attività giudiziaria che interessa una zona di interesse e importanti relazioni civili e commerciali,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga indispensabile adottare urgenti ed adeguate misure per assicurare la ripresa dell'attività della Pretura di Montecchio.

(4-01188)

DE TOFFOL, BOLDRINI, BONAZZI, VECCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Vista la grave situazione in cui versano i produttori di pesche nettarine, per lo squilibrio determinatosi tra l'offerta e la domanda, e considerato:

che l'AIMA interviene in altri settori agricoli per stoccare le eccedenze riequilibrando il mercato;

che il regolamento comunitario non prevede il ritiro delle pesche nettarine non mettendole così alla pari di altre varietà di frutta;

che il superamento di tale anomalia è un atto di giustizia verso una categoria di produttori ingiustamente discriminati,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro non intenda predisporre interventi adeguati ed urgenti per affrontare l'attuale difficile situazione;

se non ravveda la necessità di chiedere con sollecitudine l'inserimento nel regolamento CEE, il quale stabilisce quali prodotti sono ritirabili dal mercato, la varietà pesche nettarine e la conseguente apertura dell'AIMA.

(4 - 01189)

DI NICOLA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che, a Trapani, una delle aziende più produttive e con una trentennale attività, l'« Avicola Aurora », con una forza occupazionale, nel passato, di circa 150 lavoratori, è ridotta a 70 dipendenti e che, per le continue perdite gestionali, dovute ad eventi calamitosi ed alla mancata tutela dei Governi regionale e nazionale, minaccia ora la chiusura della propria attività ed il conseguente licenziamento di tutti i lavoratori.

Si chiede se e quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare per salvaguardare la continuità dell'attività aziendale dell'« Avicola Aurora » ed i posti di lavoro in essa occupati.

(4 - 01190)

DI NICOLA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se e quali idonei, urgenti interventi intendano adottare a favore degli operatori commerciali della città di Trapani e dei coltivatori agricoli della zona, danneggiati gravemente dal recente nubifragio (19-20 settembre 1984), che ha ulteriormente compromesso la capacità economica e sociale già duramente segnata a seguito di eventi calamitosi dello stesso tipo verificatisi negli ultimi anni, a cui gli organi locali avrebbero potuto e dovuto porre riparo con

i cospicui finanziamenti appositamente disposti dallo Stato e dalla Regione siciliana.

È opportuno rilevare che il comune capoluogo (Trapani) e il limotrofo comune di Erice mancano ancora di programmazione urbanistica (piano regolatore) e di un piano per la regolamentazione del bacino imbrifero contiguo.

I danni del più recente nubrifragio sono ingenti: case e negozi allagati, masserizie e forniture distrutte dalla melma, danneggiati vigneti e produzioni diverse.

(4 - 01191)

DI NICOLA. — *Ai Ministri degli affari esteri, della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere quali urgenti, concrete iniziative intendano adottare in seguito agli ultimi sequestri di motopescherecci siciliani avvenuti nel Canale di Sicilia ad opera di motovedette militari nord-africane, tunisine in particolare. Negli ultimi giorni sono state sequestrate tre unità della flotta di Mazara del Vallo con i relativi equipaggi (due dalla Tunisia e una dall'Algeria).

Da molti anni è scaduto l'accordo di pesca italo-tunisino che, se non era proprio l'*optimum*, era comunque un valido punto di riferimento nei rapporti tra i nostri lavoratori del mare e le autorità tunisine.

L'interrogante ritiene che non si possa continuare a brancolare nel buio mettendo ancora a repentaglio la vita dei nostri marinai e le risorse della nostra imprenditoria.

(4 - 01192)

SEGA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di dover impartire opportune direttive per assicurare che l'ufficio postale di Adria (Rovigo) sia dotato di un adeguato servizio di telex per rispondere alla crescente esigenza di utilizzazione di questa moderna forma di comunicazione da parte degli operatori locali.

L'intero comprensorio adriese è sprovvisto di questo servizio, che appare essenziale al fine di favorire il difficile decollo dello sviluppo di una zona di particolare degrado economico e sociale.

(4 - 01193)

CURELLA, PATRIARCA, FIMOIGNARI, MASCARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di adottare, per le assegnazioni di sede ai vincitori di concorso delle diverse carriere dell'Amministrazione finanziaria, criteri analoghi a quelli delle recenti disposizioni emanate in materia di trasferimento di personale, privilegiando conseguentemente le necessità di famiglia dei candidati sposati, avuto riguardo all'attività lavorativa del coniuge stesso. (4-01194)

PETRARA, DI CORATO, IANNONE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che nel comune di Spinazzola (Bari) opera da alcuni anni il gruppo RDB-ALA-Sud, con sede in Pescara, mediante uno stabilimento di laterizi in cui trovano occupazione oltre 40 operai;

che di recente sono state effettuate importanti opere di ammodernamento degli impianti con finanziamenti pubblici della Cassa per il Mezzogiorno, allo scopo di mantenere un elevato *standard* tecnologico a garanzia di elevate produttività e qualità di prodotti;

che l'Amministrazione comunale di Spinazzola, per favorire il processo di ristrutturazione e di ampliamento del complesso industriale, ha dato assenso alla modifica di un tracciato stradale per lo sfruttamento di altre cave di argilla di ottima qualità (per il quale la Regione Puglia — settore industria, ufficio minerario — ha espresso parere favorevole con foglio del 16 novembre 1983, n. 28/MIN./3706), e per di più si è impegnata, in sede di approvazione del PRG, « ad attribuire all'area di competenza del complesso produttivo stesso la qualifica, a tutti gli effetti, di area industriale di completamento, riservando altresì analoga qualifica anche ad una congrua porzione di area adiacente », allo scopo di rendere possibili e inderogabili la messa in norma di particolari strutture, oltrechè il potenziamento e l'eventuale ampliamento o surroga

di vecchie strutture fuori uso, e, infine, si è impegnata a collegare gli impianti ALA alla rete del gas metano in fase di costruzione da parte della s.p.a. Italcogim di Milano per ridurre i costi di produzione;

che la s.p.a. ALA-Sud, contravvenendo agli impegni assunti, ha attivato il provvedimento di richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria, creando un clima di forte tensione fra le maestranze e serie preoccupazioni tra le forze politiche e sindacali, riassunte in un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Spinazzola nella seduta del 4 settembre 1984;

constatato che ci si trova in presenza di un collasso diffuso del sistema produttivo dell'area barese e di una scelta di politica industriale tendente a smantellare i pochi impianti industriali esistenti nelle zone interne particolarmente depresse della provincia di Bari, dando un duro colpo alla già precaria economia complessiva dell'area murgiana e ai livelli occupazionali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi i Ministri competenti intendono attuare per indurre la s.p.a. ALA-Sud a revocare il provvedimento di CIGS e a predisporre le misure necessarie al rilancio produttivo dell'azienda per garantire i livelli occupazionali ed evitare lo smantellamento degli impianti, realizzati anche con finanziamenti pubblici.

(4-01195)

DI CORATO, PETRARA, ANGELIN. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e del tesoro.* — Premesso:

che nel codice della navigazione, libro primo, titolo quinto (del regime amministrativo delle navi) capo primo, sezione prima, sono indicati i requisiti per l'ammissione della nave alla navigazione e per l'individuazione della nave, mentre l'articolo 136 (navi e galleggianti) recita testualmente: « Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturie-

re; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne »;

che il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno (legge n. 430 del 4 agosto 1984);

che l'articolo 1, comma 6-bis, della legge n. 430 recita testualmente: « A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980 gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, eccetera »,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se nella dizione « imprese di navigazione » siano da comprendersi le imprese esercenti la pesca, come chiaramente indicato nell'articolo 136 del codice della navigazione;

le ragioni per le quali l'INPS interpreta in maniera restrittiva tale norma di legge, fino ad escludere gli sgravi contributivi e fiscali per le imprese di pesca residenti nel Mezzogiorno, pur avendo sentenze contrarie e riconoscendo la legittimità del diritto di sgravio per le imprese di pesca nel Mezzogiorno (vedi Regioni Puglia, Sicilia, eccetera);

quali direttive il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda impartire per riparare a tale ingiustizia ed alla violazione di una legge dello Stato.

Gli interroganti chiedono, infine, che il Ministro della marina mercantile emani con urgenza una circolare ministeriale chiarificatrice della legge n. 430, in particolare per quanto riguarda il comma 6-bis dell'articolo 1.

(4 - 01196)

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che la Pretura di Cosenza:

a) dal 12 dicembre 1983, a seguito del decesso del dottor Michele Quagliata, è priva di dirigente titolare;

b) da anni presenta scoperto il sesto posto di pretore previsto in organico;

c) da giorni è stata privata del pretore dottor Francesca La Malfa, anticipatamente trasferita a Trani;

d) ha vacanti, inoltre, un posto di cancelliere, un posto di segretario ed un posto di coadiutore, vacanze aggravate dal fatto che due cancellieri, due segretari ed un coadiutore, per diversi giorni la settimana e per tutto il 1984, debbono espletare missione in altri uffici giudiziari;

considerato:

1) che tale insostenibile situazione — alla quale finora, nonostante la cospicua sopravvenienza di nuovi affari, si è fatto fronte con l'apprezzato spirito di abnegazione di magistrati, funzionari e impiegati, nonchè per la disponibilità e la collaborazione del foro — si è ulteriormente aggravata a causa del trasferimento del pretore dottor La Malfa, coincidente, fra l'altro, con il periodo di ferie del dottor Grisolia, tanto che il pretore dirigente f.f. si è visto costretto a sospendere le udienze ordinarie civili, con evidente gravissimo danno non solo e non tanto dei patroni delle parti, ma soprattutto di queste ultime;

2) che da più tempo sono giacenti presso il CSM domande sia per il posto di pretore dirigente, sia per i posti di pretore attualmente scoperti;

3) che è ormai imminente l'entrata in vigore delle nuove norme sulla competenza pretorile, sicuramente destinate a pratica, gravissima inefficacia, ove non si provveda tempestivamente alla copertura dei posti vacanti, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per quanto riguarda funzionari ed impiegati;

4) che è stato proclamato lo stato di agitazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare per far fronte alla suddetta situazione.

(4 - 01197)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

n. 3-00552, del senatore Vassalli, sulla carente situazione degli uffici di conciliazione in rapporto alle competenze loro attribuite dalla legge n. 399 del 1984;

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3-00554, dei senatori Gianotti ed altri, sulla posizione del Governo italiano nei confronti della violazione dei diritti umani in Iran;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3-00549, dei senatori Pollastrelli ed altri, sulla dispersiva attività degli uffici fiscali e sul mancato aggiornamento del personale finanziario ai fini dell'accertamento;

n. 3-00553, dei senatori Giura Longo ed altri, sulle gravi disfunzioni delle Direzioni provinciali del tesoro nella definizione delle pratiche dei dipendenti statali.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 27 settembre 1984**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 17 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra; Pazzaglia ed altri*) (646);

2. **LIBERTINI** ed altri. — Norme per il recupero urbanistico ed edilizio delle costruzioni abusive e misure contro le lottizzazioni abusive e per la salvaguardia del territorio (107).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. **FRANCESCO CASABIANCA**
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari